ANNO I. — N. 5 SETTEMBRE-OTTOBRE 1912.

"PSICHE"

RIVISTA DI STUDI PSICOLOGICI

DIRETTORI
Prof. ENRICO MORSELLI
(GENOVA)
Prof. SANTE de SANCTIS
(ROMA)
Prof. GUIDO VILLA
(PAVIA)

REDATTORE-CAPO
Dott. ROBERTO ASSAGIOLI
(FIRENZE)

PACIFIC Theological Seminary

SOMMARIO

Concezione naturalistica e concezione giuridica del delitto — ANTONIO RENDA. . . . . *Pag.* 313

Saggio di psicologia della testimonianza — UMBERTO FIORE . 337

Sulla importanza psicologica della « motivazione » nelle sentenze dei giudici — ROBERTO VACCA. 362

La crisi della psichiatria forense in Italia e la riforma della procedura penale — ROBERTO ASSAGIOLI 371

Bibliografie psicologiche: VI. Psicologia legale (giudiziaria e criminale). — ROBERTO ASSAGIOLI. 380

Pubblicazioni ricevute 387

Redazione ed Amministrazione: Via degli Alfani, 46 — FIRENZE

" PSICHE "

RIVISTA DI STUDI PSICOLOGICI

" PSICHE " si propone di diffondere, in forma viva ed agile, fra le persone colte le nozioni psicologiche più importanti e più feconde di applicazioni pratiche. Ogni fascicolo è dedicato prevalentemente ad un solo tema. Verranno trattati via via i seguenti:

1. *Psicologia e filosofia* - 2. *Psicologia fisiologica e sperimentale* - 3. *Psicologia comparata e psicobiologia* - 4. *Psicologia patologica* - 5. *Psicologia infantile e pedagogica* - 6. *Psicologia del carattere (Etologia) e Psicagogia* - 7. *Psicologia collettiva e sociale* - 8. *Psicologia etnica* - 9. *Psicologia supernormale* - 10. *Psicoanalisi e studio del subcosciente* - 11. *Psicologia della religione* - 12. *Psicologia estetica* - 13. *Psicologia sessuale* - 14. *Psicologia giudiziaria* - 15. *Psicologia del linguaggio* - 16. *Studio delle autobiografie e degli epistolari* - 17. *Contributi alla psicologia che si trovano nelle opere letterarie* - 18. *Storia della Psicologia occidentale* - 19. *Psicologia orientale.*

I fascicoli contengono:

1. *Articoli originali* - 2. *Traduzioni di studi di psicologi stranieri* - 3. *Pagine scelte di psicologi antichi e moderni* - 4. *Note e commenti della redazione* - 5. *Recensioni* - 6. *Discussioni* - 7. *Bibliografie ragionate* - 8. *Notizie varie di cultura psicologica.*

" PSICHE " si pubblica ogni due mesi in fascicoli di almeno 64 pagine.
Abbonamento annuo: per l'Italia L. 8 — Per l'estero L. 10.
Un fascicolo separato Lire 2.
L'abbonamento deve essere pagato anticipatamente.

NORME PER I COLLABORATORI: I manoscritti, anche non pubblicati, non si restituiscono - Gli autori degli articoli originali riceveranno gratuitamente 100 estratti con copertina - Per ogni 100 estratti in più dovranno pagare L. 1 per ogni pagina di stampa.

SOMMARIO DEL PRIMO FASCICOLO:

Sull'osservazione interiore, Guido Villa — *L'opera di Alfred Binet,* Francesco De Sarlo — *Gli errori dello psicologo,* Antonio Renda — *L'era futura della psicologia,* Gerardus Heymans — *Note e commenti: Prime battute - Le condizioni della psicologia in Italia - G. Heymans,* Roberto Assagioli — *Bibliografie psicologiche:* I. *Bibliografia delle bibliografie* - II. *Questioni generali e di metodo,* Roberto Assagioli — *Recensioni:* Alle fonti della vita di W. MACKENZIE, Roberto Assagioli — *Pubblicazioni ricevute.*

SOMMARIO DEL SECONDO FASCICOLO:

Alcune osservazioni sul " metodo delle associazioni " applicato alla psicoanalisi, Enrico Morselli — *La psicologia del subcosciente* - I. *La psicoanalisi,* Roberto Assagioli — *Il metodo psicoanalitico,* Sigmund Freud — *Note e commenti: La psicologia e il pubblico - Il metodo delle associazioni,* Roberto Assagioli — *Bibliografie psicologiche:* III. *La psicoanalisi* - IV. *Il metodo delle associazioni,* Roberto Assagioli — *Notizie — Pubblicazioni ricevute.*

Anno I. — N. 5. Pubb. bimestrale. Settembre-Ottobre 1912.

" PSICHE „
RIVISTA DI STUDI PSICOLOGICI

CONCEZIONE NATURALISTICA E CONCEZIONE GIURIDICA DEL DELITTO

Alla memoria della mia piccola Maja.

Del dramma giudiziario la scienza studiò dapprima il solo protagonista, il delinquente. Nacquero così l'antropologia e la sociologia criminale.

Le scoperte dello Stern sulla fallacia dei testimoni mostrarono la possibilità e la necessità di estendere l'indagine scientifica a tutte le azioni e a tutte le figure del processo penale.

Anni or sono noi proponevamo di indicare col nome di *psicologia legale* l'insieme di tutte le ricerche possibili; e di distinguervi la *psicologia criminale,* rivolta allo studio del delinquente e capace di applicazione pratica con la polizia scientifica, dalla *psicologia giudiziaria,* rivolta allo studio delle persone del processo penale (accusato, testimone, magistrato inquirente, magistrato giudicante, denunziatore) e capace di creare una tecnica psico-giudiziaria (1).

Ma mentre una schiera di psicologi (Binet, Claparède, Gross, Lipmann, Cramer, ecc.) esauriva quasi lo studio delle testimonianze, non si compresero abbastanza e si trascurarono

(1) In « Rivista di Psicologia », Anno II, N. 5, 1906. L'Ottolenghi, polemizzando contro questa partizione, osservò non esser questo il posto adeguato alla polizia scientifica, nè così limitato il suo compito. Non saprei logicamente quale altro posto le spetti. Quanto alle sue attribuzioni, sieno pure più ampie: è questione di buona volontà.

molto gli aspetti speciali che dal punto di vista giudiziario presentano alcuni fatti (come la simulazione nell' innocente accusato) e le speciali questioni psicologiche che pone il processo penale (le " equazioni personali „ dei magistrati giudicanti, le alterazioni dell' interrogatorio, le illusioni dell' istruttore, ecc.) (1).

Il significato complessivo di queste indagini sarebbe una concezione naturalistica del delitto e del processo penale.

La prima è di gran lunga più interessante, per le sue connessioni con problemi morali, che urgono sempre e sollecitano ogni coscienza; e su essa appunto più vivaci, più complesse, più resistenti a soluzioni definitive si accumulano le questioni.

La concezione naturalistica del delitto, per quel che essa enuncia, è a tutti nota. Contro l' identificazione d'ogni delitto con la rea volontà, pone la riduzione di ogni delitto a malattia o anormalità della condotta bio-psichica.

Vi è un fondo ottimistico nella teoria. Il mal volere non sarebbe sanità, non normalità, ma incoercibile risorgenza di attitudini ataviche, esplosione automatica di energie patologiche. Risveglio della belva non spenta nella nostra umanità, vittoria della natura sullo spirito. Il mal volere sarebbe un non-volere, come il vegetare o l' intristire nelle malattie non è veramente vivere.

Il determinismo necessitante del male potrebbe, da questo punto di vista, intendersi come omaggio alla libera creazione del bene. Ridotta la rea volontà a meccanica risultante di funzioni biologiche e di motivi psichici, più o meno coscienti, cioè negata come libera attività (come volontà), non consegue che anche la volontà buona sia identica e che in nessun caso esista la volontà.

Deduzioni scandalose e non autorizzate, per i nostri amici antropologisti! Il determinismo è " question di fede e non d'eretico argomento „, e non vogliamo turbare la loro serenità scientifica insistendo nell'obbligarli a guardar così o altrimenti l'enigma della libertà.

(1) Recentissima e notevole eccezione: il DE SANCTIS à svolto un programma pressoche completo di lezioni sull'argomento per la *Scuola di Applicazione giuridico-criminale* di Roma.

I particolari della concezione naturalistica ànno subìte variazioni, e altre certo ne subiranno. Sul primitivo tronco lombrosiano, prevalentemente antropologico, s' innestarono virgulti fecondi e anche erbe parassitarie. Il concetto biologico si modificò sotto l' influenza del sociologismo. Si mutò, pur rimanendo grossolanamente a-sistematica, la classificazione dei delinquenti. Il Patrizi, erede degno della cattedra gloriosa del maestro, accenna a una fase psicologica dell'antropologia criminale e ad una determinazione *univoca* dell'azione delittuosa, riducendo i due tipi terminali della serie — il delinquente nato e il delinquente passionale — e quindi le forme intermedie, a una comune origine: la sostituzione della vita psichica inferiore ed ancestrale alla vita psichica superiore e sociale (1). Resta immutata la posizione scientifica del problema, che noi dicemmo concezione naturalistica del delitto.

Le conseguenze penali sono ovvie. Dove è malattia e non mal volere, non deve esservi pena; dove non è responsabilità non è colpa. La reazione sociale legittima è la difesa: il criterio di valutazione è la temibilità del reo. Di fronte ai diritti dell' individuo, che facevano e fanno delle norme procedurali una barriera contro gli abusi del potere, la sociologia criminale pone i diritti della società. Non è difficile per ciò che i suoi effetti remoti siano un'esagerazione dei mezzi repressivi.

Le deficienze metodiche delle ricerche, la generalizzazione ingiustificata dei risultati, la provvisorietà e gli errori di alcune induzioni — difetti la cui facile scoperta lusinga ed esalta ancora le velleità critiche dell' idealismo giornalistico — non distruggono l' importanza di sì fatta concezione. È cecità o ignobile moda negarla e non vedere la conquista morale implicita in questa conclusione, salda non ostante le deficienze e l' incertezza dei particolari: esservi azioni, contro le quali la società incrudeliva con pene afflittive, che richiedono invece commiserazione e cura pietosa del medico.

Il valore della teoria appare però con giuste ragioni dubbio, quando essa e in quanto essa, non rimanendo descrizione di certe forme morbose di condotta — che caratteri estrinseci

(1) M. L. Patrizi. *La fase psicologica dell'antropologia criminale e la monogenesi del delitto.* Firenze, 1911.

inducevano a valutare come delitti — e avocazione di esse dalla competenza giuridica alla competenza clinica, irrompe nella sfera del diritto, si presenta come teoria della criminalità, chiede di sostituire i suoi criteri descrittivi — fisiologici e psicologici — ai criteri valutativi giuridici. Il dubbio cioè riguarda non la sua fondatezza scientifica, ma le sue pretese di fronte all'attività giuridica dello stato.

In fatto la concezione naturalistica del delitto già investe e piega a nuovi atteggiamenti la condotta giuridica; ma con suggestioni e infiltrazioni frammentarie, che si traducono in lievi ritocchi procedurali, nell'uso dell'opera — spesso derisa, qualche volta risibile — della polizia scientifica, in concessioni di teatrali perizie, in timide riforme del regime penitenziario.

Tra le resistenze dell'ordine giuridico e le pretese sovvertitrici della nuova scuola, la pratica oscilla incerta, senza una chiara visione dei rapporti che questa può e deve avere con quello.

Le polemiche, che per mezzo secolo ànno sollecitate ricerche più oculate e ànno temperate induzioni troppo ardite, si sono occupate più tosto del valore scientifico che del valore giuridico della nuova concezione, più tosto della verità della teoria antropologico-criminale che della sua efficienza giuridica (1). Le stesse polemiche sull'esistenza e sul fondamento della responsabilità, sul valore della pena, ànno contribuito poco a chiarire la questione. Esse presuppongono tutte che la concezione non giuridica (naturalistica) del delitto esista per agire sulla concezione giuridica, per modificarla o sostituirla; che l'una e l'altra si muovano sul medesimo piano: quelle di parte classica negando, quelle di parte positiva affermando, quelle della terza scuola penale (Alimena) con un compromesso.

(1) Di recente la questione è stata trattata a fondo da De Sarlo e Calò (*La patologia mentale in rapporto all'etica e al diritto*), dal Del Greco (*Il problema dei rapporti tra psicologia criminale e diritto*), dal P. A. Gemelli (*Psicopatie e moralità*, « Rivista di Filosofia Neo-Scolastica », Anno IV. N. 3-4).

Ma non può esser diversa la posizione della concezione naturalistica di fronte all'ordine giuridico? La sua ragion d'essere consiste proprio in una funzione sostituitiva o, sia pure, modificatrice? I fini delle due concezioni coincidono, *o solo apparentemente è identico l'oggetto di cui discorre l'antropologia criminale e l'oggetto di cui si occupa il diritto?*

È quello che ci proponiamo di chiarire. Conseguentemente non teniamo conto delle pretese e delle dichiarazioni degli assertori delle concezioni, ma del riposto significato di queste, la cui vitalità o caducità derivano da ciò che esse implicano e non da ciò che i loro autori credono che esse valgano.

La coerente semplicità della concezione naturalistica diventa un groviglio di problemi non semplici innanzi a questo dubbio: il delitto, qualunque sia la sua origine, è un fatto *naturale,* in ogni caso e in tutta la sua significazione comprensibile naturalisticamente, con processi descrittivi? Se sia riducibile a malattia o ad anormalità bio-psichica o a disadattamento o ad altro, è indagine legittima solo se la risposta sarà affermativa. Oppure, qualunque sia l'origine, qualunque il carattere d'una forma di condotta, la sua criminosità consiste nel rapporto che essa à con una norma non biologica, con la norma etico-giuridica appunto, alla quale approssimandosi o dalla quale alienandosi le azioni assumono significato di bene, di male, di delitto?

Tutte le questioni ancora controverse — l'estensione della teoria, l'esistenza della responsabilità, il fondamento e il significato della pena — ànno diversa soluzione, e una soluzione giuridica o una soluzione naturalistica, a seconda della risposta che si darà a tali domande.

Ora non ci sembra seriamente contestabile che la criminosità è un valore (= disvalore); che essa è tale per l'esistenza e nell'esistenza d'un ordine giuridico. L' imputabilità comincia da quando un codice o ciò che lo sostituisce danno a certe azioni valore di reato, quando le vietano come illecite. In sè, prima della prescrizione giuridica, esse non sono

reati. Saranno altro: immoralità se esiste un ordine etico o economia o malattia o semplice naturalità.

Delinquere è infrangere una norma: badate, non una norma fisiologica o psicologica, cioè deviare da un adattamento; ma una norma giuridica, cioè non piegarsi a un dovere. La legge non è natura, è spirito; non coincide con funzioni organiche o psichiche, ma con funzioni sociali. La concezione naturalistica del delitto parla anche di un'azione sociale; ma in altro senso, descrittivamente, in quanto concorrerebbe a determinare certe forme di condotta, non in quanto ordine nel quale queste diventano valori. Talvolta l'antropologismo cerca i caratteri naturali di ciò che à esistenza convenzionale, di reati che son tali perchè esiste un ordine giuridico. E il bello è che li trova, e li dimostra perfino sperimentalmente, con la magnificata " eloquenza dei fatti „ ! Accenniamo, sperando che basti.

La descrizione naturalistica non è valutazione. Resta sempre al di qua del valore, stretta al fatto nella sua insignificante naturalità. Qui il suo oggetto è la condotta in cui si attua particolarizzato il fatto giuridico della reità, non è la reità, consistente nella classificazione valutativa che l'ordine giuridico fa della condotta: l'azione non la criminosità dell'azione. Il posto — come il valore — d'un fatto in un ordine qualsiasi non è il fatto; nemmeno quando il posto è *anche* determinato dai caratteri del fatto, nemmeno nelle partizioni naturalistiche. La descrizione quindi non può determinare il valore giuridico, la criminosità; nessun valore.

L'osservazione è di carattere generale. Vale per l'eroe, per il santo, per il genio, per la bellezza, per la bontà. Anche se l'epilessia e l' isterismo fossero condizioni di quelle forme di condotta che noi veneriamo ed adoriamo, l'eroismo, la santità, la genialità non si identificherebbero con la scarica epilettica e con i vaneggiamenti istero-sessuali; non consistono nei loro caratteri naturalistici, ma nel loro valore (1).

Tanto meno la descrizione può determinare e spiegare le

(1) Cfr. le osservazioni che al proposito facevamo nella memoria scritta in collaborazione con G. C. FERRARI per le onoranze fatte al Lombroso, il 1906, in *L'Opera di Cesare Lombroso*, Torino, 1906.

concrete espressioni delle valutazioni, i gradi in cui queste variano; nel nostro caso la pena. Nessun'analisi fisico-chimica spiega le storiche variazioni del prezzo dei metalli " nobili „. L'economia politica — questa incerta disciplina che à del pipistrello le ali con cui svolazza attorno al valore e la gravità che la trascina alla descrizione o alla formale architettonica geometrica — cerca ancora la sospirata legge che spieghi insieme il valore dei prodotti di consumo e il valore, ad esempio, dei prodotti artistici; ed è ricorsa perfino a cercarne il fondamento non nel fatto concreto, nel prodotto, ma in un fatto ideale, nella riproducibilità.

Il naturalismo è e deve essere indifferente al valore. Nella sua visione per ciò la generosità e il delitto, Cristo e David Lazzaretti, si identificano come variazioni di un unico genere, attività abnorme. Si identificano così la pirite e il diamante: tutti e due son cristalli, e questo è carbonio puro cristillazato, natura senza significato.

L'oggettività naturalistica — che è disumanizzazione dei fatti — dà alle scienze questo carattere, che segna il loro limite.

La posizione della teoria naturalistica, che studia quale fatto un valore, che descrive dove bisogna invece valutare, sembrerebbe disperata.

Elevarla a valutazione della reità e fonderla con la concezione giuridica è ben questa la via d'uscita che i positivisti ànno tentata, senza chiara consapevolezza dei loro passi.

Se e quando la descrizione possa coincidere con la valutazione, se la prima possa dare un criterio per la seconda, la natura implicare le ideali norme dello spirito, son questioni che qui non possiamo nemmeno accennare; ma il discorso corre lo stesso.

I positivisti si cacciarono così, ad occhi chiusi, in un labirinto di contraddizioni, sballottati dal *fatto* che essi ànno studiato al *valore* che essi nè riconoscono nè negano, dalla condotta alla reità della condotta; or sollecitati dalle conseguenze della loro descrizione, or vinti dalle imprescindibili esigenze della valutazione giuridica. Ne deriva-

rono compromessi incoerenti, assurde ed erronee interpretazioni del significato della concezione naturalistica e dell'attività giudiziaria, proposte di reazione al delitto che non sono più pena e non sono ancora tutela, negazione d'ogni responsabilità e d'ogni significato morale alla sanzione, tendenza a tecnicizzare l'attività giudiziaria ed a confonderla di nuovo con l'attività amministrativa, minaccia di diminuire le guarentigie dei diritti della personalità dell' imputato, disconoscimento implicito della consistenza giuridica del reato.

Le polemiche, or placate, traevano la loro ragion d'essere da questa posizione equivoca. Tutte dicevano qualche cosa di vero in quanto negavano, i positivisti la punibilità e la responsabilità dei malati, la non giuridicità del fatto che essi studiavano, i classicisti l' impunità dei delinquenti; ma le soluzioni positive rimanevano e rimangono equivoche e incerte, perchè equivoca la posizione in cui si muovono. L'azione della nuova teoria non può essere quella di modificare l'ordine giuridico, offrendo nuovi criteri per l'apprezzamento giuridico di ciò che à valore di reato.

L'altra via di uscita è negare che il delitto sia un valore giuridico, affermare recisamente la sua semplice naturalità, bandire ogni pena, avocare alla clinica ciò che ancora è competenza del diritto; esplicare insomma in tutto il suo contenuto e in tutte le sue conseguenze la concezione naturalistica, senza connubbi adulterini con la concezione giuridica.

I positivisti rifiutano questa posizione; l'equivoco li attrae. Scorgono in essa un' ingiusta accusa degli avversari e protestano la loro moderazione. Il semi-naturalismo e la semi-giuridicità sembrano loro la sola conseguenza logica (1). Perdoniamo loro, perchè non sanno quel che fanno.

Un breve esame mostrerà che il significato della conce-

(1) Non mancano eccezioni. Il prof. DORADO dell'Università di Salamanca in un suo volume del 1903 (*Estudios de Derecho penal preventivo*) svolge sino alle sue ultime conseguenze la concezione antigiuridica: dichiara la pena incompatibile con la scienza moderna.

zione lombrosiana è bene il disconoscimento, per certe forme di condotta, dell'ordine giuridico, nella sua peculiare funzione punitiva.

L'antropologia criminale prescinde nelle sue indagini dall'entità giuridica del reato; questo le sembra un mostro metafisico, sfuggito, non si sa come, alla caccia grossa del positivismo. L'azione la interessa solo per i suoi caratteri naturalistici. *Alle sue conclusioni è indifferente il suo valore giuridico.* Le concrete reazioni penali valgono qualunque sia il carattere del reato. Sull'aspetto oggettivo sopravvaluta l'aspetto soggettivo — sul delitto il delinquente — e non in quanto si riferisca a norme di diritto, ma in quanto si riferisce a funzioni biologiche. I giuristi della scuola positiva chiamano ciò scoperta d'un'analisi scientifica del fatto giuridico. È facile vedere che essi ànno scoperto il modo di scambiare il cadavere disseccato con l'organismo vivente; ciò che loro esaminano non è più, o non è ancora, reato.

L' indifferenza al significato giuridico si rivela nell' indifferenza — qualche volta è cecità — per le questioni di diritto. Le innovazioni proposte dalla nuova scuola riguardano la pena non la reità; sono, diciamo così, post-giuridiche. E il senso conclusivo di esse è una tecnica amministrativa, non una tecnica giudiziaria: il florido e benefico sviluppo delle discipline penitenziarie e della polizia scientifica ne fan fede.

Del resto non sappiamo vedere quale rapporto o compromesso o conciliazione possa esservi tra la sanzione giuridica e la malattia. Chi scorge in una forma di condotta l' involontaria esplosione di un malattia deve energicamente sottrarla a ogni competenza, che non sia quella clinica. La concezione lombrosiana à ragione di esistere non come contributo al diritto, ma come contributo alla patologia. L'à arricchita, ad esempio, della " follia morale „, scoperta di grande interesse. À ragione di esistere nei limiti in cui è vero che vi sono azioni, le quali tutt'ora l'ordine giuridico valuta come delitti, che non sono così valutabili, perchè essi non sono delitti ma morbi, perchè non ànno valore giuridico. E ciò è incontestabile. È però ugualmente legittimo universalizzare la concezione? passare dalla negazione del valore giuridico di certe forme di condotta alla negazione del valore giuridico

di tutte le forme di condotta? in breve non limitarsi a discriminare ciò che appartiene alla clinica da ciò che appartiene al diritto, ma pretendere di spiantare l'ordine giuridico per sostituirvi la pratica medica? Eliminato l'equivoco d'un'ibrida temperanza delle due concezioni, gravida di pericoli e di assurdità, resta questa posizione ben chiara.

La risposta è semplice. Sì, se, come talune indiscutibilmente, tutte le forme di condotta, che possono cadere sotto la sanzione d'una legge, sono malattie.

Tutte — rispondono alcuni. Il Patrizi medita una monogenesi anormale del delitto.

Osserviamo fugacemente. La generalizzazione non è autorizzata dagli studi fatti. L'induzione incompleta, che non dà la certezza neppure nel campo fisico, non può adoperarsi con la medesima facilità dove entri la coscienza; un sol caso contrario, nella sfera dei fatti di cui ci occupiamo, un sol caso di reavolontà basterebbe a rovesciare senza rimedio una concezione indotta su un milione di casi; un sol caso qui non sarebbe eccezione, spiegabile come eccezione, ma rivelazione di altro ordine di fatti. Nè basterebbe che tutti i criminali fossero malati, se anche ciò risultasse senza dubbi e senza pericolo di eccezioni. Occorrerebbe che il delitto fosse la malattia medesima e non un'attività solo condizionata e causata da una costituzione abnorme; perchè tra la condizione e il fatto, tra la causa e l'effetto, è sempre possibile che intervengano altri fattori, per i quali la riduzione dei due termini a un solo, del delitto alla malattia, diventi illegittima, non esaurendoli tutti. E se pure tutto ciò fosse dimostrato, occorrerebbe infine dimostrare che contro questa speciale malattia, il delitto, noi non abbiamo alcun potere d'inibizione, di trasformazione, di direzione; come nessuna ne abbiamo contro la febbre o lo sviluppo d'un cancro. Diamo quest'ultima proposizione per vera, *ad abbundantiam,* sebbene vi sia chi crede a una certa efficacia della coscienza sulle malattie, e qualche fatto lasci sospettare che in questa fede che dà la sanità e sconfigge il morbo non è tutto illusione. Ciò importerebbe dimostrare che non esiste volontà.

Sono esigenze non dimostrate; una, quella della meccanicità psicologica, non dimostrabile empiricamente. Il determinismo, per un pensatore che non limiti la sua attività a

guardare e pesare e catalogare, può essere tutto al più un postulato. Un postulato è troppo poco per bandire dalla coscienza umana la responsabilità e sovvertire l'ordine giuridico della società.

Evidentemente — almeno per ora, in attesa che un nuovo strumento scopra il determinismo — la concezione naturalistica del delitto si risolve in una concezione naturalistica di certe azioni, che il solo insufficiente esame estrinseco accumunava a torto con i reati. Senza assumere una funzione equivoca di ausiliatrice del diritto, essa può accettare la netta posizione che noi abbiamo visto esserle imposta dalla stessa sua ragion d'essere; perchè, così limitata, essa può e deve negare recisamente, per le azioni in cui si esprime, ogni valore giuridico, ogni reazione penale, ogni responsabilità; ed affermarne con uguale recisione la naturalità. Può farlo senza turbare l'ordine giuridico; perchè l'oggetto e i fini suoi sono ben distinti dall'oggetto e dai fini del diritto.

Un rapporto intanto da queste osservazioni emerge chiaro tra la concezione naturalistica e il diritto, un rapporto che è la funzione propria dell'antropologia criminale: questa à il compito di esaminare intrinsecamente, in relazione con l'attività bio-psichica, quelle azioni che il potere giudiziario esamina estrinsecamente, in relazione con l'ordine giuridico; di discriminare ed eliminare dalla sfera giudiziaria ciò che rientra nella sfera clinica; di lasciare a quella il compito di valutare giuridicamente le azioni che ànno valore giuridico e di attendere alla cura pietosa verso le azioni che sotto la veste della criminosità ànno rivelate tristezze e miserie e dissolvimento della nostra coscienza.

Funzione discriminatoria ben più importante ed efficace che l'equivoca flessione dell'ordine giuridico a foggie nuove. Cesare Lombroso à aperta la via ad una nuova missione sociale, à additati alla società nuovi doveri: la pietosa tutela di naufraghi nel mare tempestoso delle selezioni biologiche che la nostra ignoranza respingeva nell' abbandono delle prigioni.

Forse è meglio e più che suggerire riforme procedurali e dare espressioni peregrine alla reazione penale.

L'equivoco di far passare la scuola lombrosiana come una nuova scuola penale (l'etichetta medesima lo tradisce) non à nuociuto forse alla teoria, che, sopra tutto nel maestro, è quasi spoglia di quelle intrusioni eterogenee, di quelle incoerenze pseudo-giuridiche, le quali fan pompa di sè nelle posteriori elaborazioni di alcuni discepoli. Ma à nuociuto allo sviluppo delle sue conseguenze pratiche, aumentando le diffidenze, legittimando la resistenza, complicando i problemi o addirittura creandoli dove non esistevano. L'abbiamo accennato: l'assurdo è nelle applicazioni giuridiche della teoria, perchè in esso appunto il suo significato è torto a fini impropri.

Non dimentichiamo i benefizi diretti e indiretti che, dal punto di vista della reazione sociale al delitto, ne conseguono. Portata l'attenzione sull'umano contenuto della reità, la stessa cecità giuridica della nuova scuola la spingeva a tracciare le linee d'un'attività amministrativa — che non à che vedere con l'attività giudiziaria — volta a prevenire e perfino a sfruttare vantaggiosamente il delitto. Anche il trattamento dei rei se ne avvantaggia. Inondazione dunque non infeconda, se male piante attristiscono — come l'isolamento cellulare — e molti germi benefici promettono florido sviluppo — come le proposte d'una terapeutica preventiva che elimini le condizioni degeneranti (lotta anti-alcoolica, provvedimenti igienici ed economici) e quelle molteplici sui sistemi penitenziari, discusse e discutibili ma certo interessanti (colonie penali agricole, manicomi criminali, forme di simbiosi del delitto, ecc.).

Fuori di queste rinnovazioni amministrative — e in quanto rivestite di valore giuridico — le conseguenze della nuova scuola sono gravissime. Ciò che riguarda la pena svela meglio l'incertezza della sua posizione.

Le sue proposte — azione sociale difensiva — coerenti e legittime per le forme di condotta non valutabili giuridicamente, cioè coerenti e legittime in quanto non abbiano significato giuridico, diventano incoerenti e pericolose per le forme di condotta giuridicamente valutabili, cioè incoerenti e pericolose in quanto torte a significato giuridico.

Diversi nella storia delle concezioni giuridiche appaiono il fondamento, il valore, il limite della pena. Dalla pena come fine — *punitur quia peccatum est* — alla pena come mezzo — *punitur ne peccetur* — si sono avute le concezioni dell'assolutismo teocratico, kantiano, hegeliano, la pena come reintegrazione del diritto violato, come retribuzione giuridica, come emenda, come coazione psicologica, come prevenzione. In ognuna è un sottinteso etico.

La nuova scuola avrebbe dovuto bandire, non interpretare la pena. Ogni reazione afflittiva contro un malato è barbarie, ogni pena un assurdo. Se ogni delitto è malattia, se la reità fissata dai codici è " ridicolo e farisaico convenzionalismo giudiziario „, la pena e la funzione giudiziaria spariscano, come sono sparite per le eresie.

Invece la nuova scuola si fermò a mezza strada. Cercò un concetto di pena, che non la compromettesse troppo di fronte al naturalismo nè troppo la impigliasse nella sottile orditura delle esigenze etico-giuridiche. Dalla gloriosa scuola penale italiana fiorita col Beccaria assunse quello di difesa, reso autorevole dal consenso di Ihering e Lifht. Esso s'adegua a una concezione oggettivistica, esteriore del delitto, che consideri il danno e il pericolo sociale implicati nel fatto; non à bisogno di affondare molto lo scandaglio nell'azione: di questa gli interessa il risultato non la genesi, la criminosità non la naturalità. Ebbene tal concetto assunse la nuova scuola, essa, nemica del mostro metafisico d'un ente reato, essa in armi contro " il ridicolo e farisaico convenzionalismo giudiziario „, essa dissodatrice del terreno patologico e della degenerazione da cui germinerebbe il fatto, volta al delinquente, volontariamente cieca per la criminosità!

Il ponte gettato tra questo concetto oggettivo e il soggetto agente è la temibilità. Ponte pericoloso.

Il proposito di sottrarre all' incompetenza del penalismo la questione della responsabilità e un concetto a-morale della funzione giuridica ànno un tempo indotto anche me a scorgere nella difesa sociale una forma di reazione giuridica, sviando però da essa, non annullando, l'aspetto etico del delitto. Considerazioni ulteriori mi fecero scorgere gli errori della soluzione.

La difesa sociale è certo una funzione importante dello stato e in essa può farsi rientrare, come nella più adeguata

forma di reazione, il compito che questo à di fronte alle pericolose degenerazioni umane. Ma è funzione distinta da quella punitiva; può comprenderla, non annullarla. La funzione difensiva vale e deve essere esercitata anche — sopra tutto — per le azioni involontarie, per fatti fisici. Lo stato difende la società dall'arma omicida come dal torrente devastatore, dal furto come dalla malaria, dal pazzo morale come dal cane idrofobo. Ma tal difesa, anche se rivolta alla criminalità, non è pena nè funzione giuridica. E riparo, prevenzione, cura. È amministrazione, non è giustizia. La guardia di città, il genio civile, l'accalappia-cani non sono i giudici nè un loro sostituto. Il senso giuridico del penalismo positivista, confondendo l'una con l'altra funzione, minaccia di ricacciarci in una triste posizione, per fortuna superata. Notiamo incidentalmente per analogia che sarebbe possibile dimostrare che in tutta la legislazione contemporanea, in quella sociale anzitutto, son contenuti elementi amministrativi e concetti che contrastano con la tradizione giuridica. La così detta responsabilità oggettiva negli infortuni è uno di questi. Infatti essa si neutralizza con un provvedimento non giuridico, con l'assicurazione. Per l'industriale è una " partita di giro „.

Inoltre la funzione punitiva non può spogliarsi di ogni significato etico ed esaurirsi in una reazione indifferente al valore morale dell'azione. Con troppa disinvoltura il positivismo si è sbarazzato di concezioni penali, maturate per millenni nella coscienza illuminata di pensatori severi, e tutte, nella loro varietà, ispirate a criteri morali. Nè qui l'idea è senza efficacia sul fatto: essa di sè l'informa e al suo significato lo piega. Difficile e pericolosa impresa è rovesciare — senza sostituire — la coscienza d'un'idealità morale fissata in un fatto sociale.

La funzione giuridica si attua con la pena, ma la sorpassa. È custode vigile di un ordine necessario — sebbene non sufficiente — alla conservazione sociale. Punendo trascende la persona del reo: per ciò la pena, sempre, interessa anche noi, e non so chi possa confessare che lo interessi come *homo oeconomicus*. Se abbia efficacia pedagogica, o sia dialettica restaurazione del diritto violato, o esprima una giustizia assoluta è discutibile; non discutibile che essa sia più, altro dalla difesa, per la coscienza umana, per la popolare sopra tutto,

che, qualunque sia il nostro concetto, scorge in essa un'espressione di moralità, il ristabilimento d'un ordine infranto, su per giù come Hegel. Ma Hegel è troppo in alto e la coscienza popolare troppo in basso. La luce della scienza, come il Dio del Vangelo, umilierà le superbe nuvole e inalzerà sino al possesso dei nuovi veri i prostrati nell'oscurità dell'errore. Aspettiamo. Per intanto anche i positivisti potrebbero assentire che " contro il mal voler che sol mal chiede „ ancora la pena è, se non l'unico, il principale strumento di reazione morale. Non loro invocheranno il rimorso. L'espiazione interiore e quella ultra terrena non bastano all'ordine sociale, al quale Kant credette così connessa la funzione giudiziaria da dire che la società dovrebbe, anche nel momento in cui cessasse di esistere, assolvere la missione di dar l'ultima pena all'ultimo delinquente. Ma anche Kant può sembrare un metafisico. Un mio buon collega, molto laureato, chiamava metafisico, tutto ciò che non trovava risoluto nei suoi appunti scolastici e in cui " non ci vedeva chiaro „.

L'adeguatezza della reazione difensiva alle azioni che l'antropologia, la psichiatria, la psicologia sottraggono alla competenza giudiziaria — per quella funzione discriminativa ed eliminatoria che ci sembra loro propria — diviene così insufficienza e pericolo applicata ai valori giuridici.

Le stesse osservazioni contro il criterio della temibilità, prive di importanza quando la difesa non è reazione giuridica, divengono gravi nel caso opposto.

L'accertamento della temibilità non à nulla di giuridico; è compito della psichiatria e della psicologia. È tentativo, sempre arduo, di determinare una *capacità*, non un fatto, ciò che potrà essere, non ciò che è già. Tener conto per la pena anche dell'entità dell'offesa, come qualcuno propone, è certo persistere nell'equivoca temperanza della valutazione giuridica e della concezione naturalistica; non è una soluzione. Poi l'entità dell'offesa non fa parte di quegli orribili fantasmi metafisici di cui l'analisi positiva deve mostrare l'inanità?

La fiducia nelle risorse della psicologia non ci nasconde i pericoli e le difficoltà dell'indagine. Pericolo di errare; difficoltà di graduare e adeguare la difesa alla temibilità, quando anche sia ben accertata. Poco male ove la reazione difensiva sia tutela, cura, riparo non afflittivo e non espiatorio. Il me-

dico, l'amministratore si correggeranno, muteranno provvedimenti; l'ammalato pazienterà. Male invece grandissimo ove l'errore e le difficoltà si debbono tradurre in provvedimenti giudiziari, risolversi cioè in ingiustizie. Il criterio stesso della temibilità — anche se privo di questi difetti — è repugnante al progresso della coscienza giuridica. Lo stato non à più poteri sulle intenzioni: giuridicamente esse valgono in quanto estrinsecate in un atto. Vogliamo noi affidargliene dei nuovi sulle capacità, sulle attitudini? Farlo giudice del nostro avvenire? Di ciò che potremo fare? Anche qui facilmente si scorge l'abisso tra la legittimità d'una difesa amministrativa e l'illegittimità d'una reazione giudiziaria.

Per questo lato la nuova scuola — in quanto scuola penale — non innoverebbe, ma dissepellirebbe sistemi vinti dalla civiltà.

La individualizzazione della pena inspirata alla varietà dei tipi individuali, che ne conseguirebbe, non spaventa perchè attenti alla sacra scritta: " La legge è uguale per tutti „. Questa democraticissima uguaglianza quantitativa, che grava su tutti indifferente al diverso grado di penosità e di danno d'una pena medesima; che sospende, ad esempio, con il medesimo criterio i diritti civili e politici a chi tutta l'esistenza ripone nel loro esercizio — e per cui è morte civile — e a chi vive indipendentemente da essi — e per cui quella pena è nulla — è veramente crudele disuguaglianza. Spaventano invece le conseguenze dell'abolizione della garanzia, che alla libertà offrono le determinazioni oggettive, fisse, giuridiche del reato, — quelle determinazioni " metafisiche „ che la nuova scuola chiama " ridicolo e farisaico convenzionalismo „ e che potrebbero coesistere con l'individualizzazione della pena, se l'individualizzazione avesse solo carattere amministrativo. Affidando ai risultati d'un'analisi soggettiva — cioè al criterio del perito o del magistrato — la valutazione giuridica di una capacità si rischia di inaugurare un regime d'arbitrio e di schiudere di nuovo l'intimità delle coscienze a un'inquisizione pericolosa; quella appunto che già rivela miserande lacerazioni e scandagli spietati nei tornei peritali delle nostre Assisi.

Una considerazione d'ordine generale comprende ed esprime meglio quanto sopra è detto: è necessario distinguere sempre nell'attività pratica l'attività propriamente tecnica, come una sua speciale forma.

Noi confondiamo spesso sotto la denominazione comune di " pratica „ ogni condotta, da quella fisica a quella etica; e diciamo attività pratica le arti come la virtù, l'automatismo come la volontà. Ma, a parte ogni concetto speculativo, anche empiricamente son distinguibili la " tecnica „ dalla " pratica „, genericamente morale. La prima è applicazione di princìpi conoscitivi, la seconda è approssimazione a princìpi ideali; quella *esegue,* tende al particolare, questa *crea,* tende all'universale; la tecnica è tanto più vicina a perfezione, quanto minore è il posto lasciato in essa all'arbitrio; la pratica quanto maggiore è la libertà dell'agente.

L'invisibile realtà (scelta libera) che caratterizza la pratica e che manca nella tecnica può disconoscersi. Restano allora le loro espressioni esteriori, quelle che il positivismo chiama veramente fatti, per cui ogni pratica sembra una tecnica, così come ogni movimento sembra meccanico. Lo statuario e il fonditore sono in tal caso una medesima attività. Vi son taluni — beati loro! — che non ànno dubbio di sorta che le cose stiano proprio così: quella realtà, che occhi mortali non vedono, è per loro inesistente. La vita, il pensiero, la volontà sarebbero complicazioni tecniche, ed una tecnica immensa tutto il reale.

La confusione di ciò che è tecnico con ciò che è pratico dovuta all'ignoranza o la loro indistinzione dovuta alle presunzioni della sapienza sono certo dannose. Non si coglie della pratica che la sua esteriore manifestazione, cioè quello che il più delle volte interessa meno. L'apprezzamento che se ne ricava è inadeguato. Dal punto di vista dell'agente: si perviene a eliminare ogni iniziativa e ogni sentimento di responsabilità, ad arrestare la creazione di valori spirituali.

Per ciò che qui ci interessa: tecnica può essere l'amministrazione; ma la giustizia è altro, è pratica, e le applica-

zioni tecniche delle conoscenze biologiche non possono sostituirne la funzione.

Senza una recisa negazione dell'ordine giuridico in rapporto al delitto, ignoro come si possa dire che il processo penale deve essere tecnico — non accusatorio nè inquisitorio — ed avere l'oggettività d'una ricerca clinica (1). L'attività giudiziaria, comunque, solo in piccola parte potrebbe avvalersi dei lumi della psichiatria: nel suo atto finale, per la determinazione della pena. Per il resto essa è pratica puramente giuridica, dove il medico, il naturalista non ànno che fare, perchè si svolge indifferente all' individualità dell' imputato. Scoperto un delitto occorre accertare chi ne sia l' autore, determinare se si tratti di azione che cada sotto la sanzione di un codice, ricercare se vi siano gli " estremi „ che questo à fissati, raccogliere le prove; e tutto ciò in limiti e con norme procedurali, suggeriti da esigenze sociali, politiche, giuridiche, etiche, *indifferenti all'origine e ai caratteri soggettivi del delitto.* Evidentemente questa pratica e queste esigenze ànno senso se il delitto è un valore giuridico, se la reazione è una pena; altrimenti sono accessori inutili. Renderli accessori e inutili, impoverirli del loro carattere e del loro significato giuridico, riducendoli a tecnica naturalistica, è negare l'ordine giuridico. I positivisti protestano le loro oneste intenzioni. Ma si sa che di buone intenzioni son lastricate le vie dell' inferno.

Se nessuna efficacia però su questo lato dell'attività giudiziaria à l'antropologia criminale, una importante può e deve averne quel capitolo di psicologia che fa o farà oggetto di studio tutte le figure del procedimento penale.

L'efficace concorso alla scoperta e identificazione del delinquente della polizia giuridiziaria — creatura primogenita della concezione lombrosiana — è ufficialmente riconosciuto. Si tratta ora di saperlo sfruttare e di adattarlo meglio alle esigenze

(1) Cfr. il discorso dell'on. FERRI sul Codice di Procedura Penale e le acute osservazioni dell'on. FERA, negli « Atti parlamentari », sedute del 22 e del 29 maggio 1912.

giuridiche. Qualche cosa di tal genere è nel nuovo codice di procedura penale, non ostante le proteste dell'on. Ferri, meravigliato, naturalmente, che questo esiga la garanzia di testimoni anche per i lavori della polizia, la quale, per quanto scientifica, è sempre polizia.

L'efficacia della psicologia giudiziaria è forse maggiore, sebbene meno evidente. Non bisogna guardar le cose con il solo apparato oculare. L'occhio vede bene l'utilità delle impronte digitali, non i danni del grossolano empirismo e della cieca spontaneità con cui agiscono le altre figure del processo penale, chiari pure a una superficiale riflessione.

La condotta dell'imputato, specialmente nei processi indiziari, dove è forse il più suggestivo elemento del giudizio, per l'ignoranza delle alterazioni prodotte dall'accusa nella personalità del reo e dell'innocente, è ancora apprezzata con capriccioso soggettivismo. La segreta influenza d'un inconsapevole preconcetto o anche d'un riferimento ai modi a noi peculiari di reazione ci fa interpretare come segni d'innocenza o di reità una medesima espressione. Così il rossore, il pallore, il silenzio, la discolpa aggressiva, gli errori, assumono per noi significato di timore, di prudenza, di cinismo, di frode, oppure di sdegno legittimo, di fiera reazione, di naturale turbamento. Lo studio fisio-psicologico delle reazioni vasomotorie e quello, più difficile, delle variazioni occasionali della personalità, per effetto dell'accusa, potranno dare guide all'apprezzamento, se non sicure, più serie; o almeno insegnare il pericolo della loro inanità.

Inspirati alla sapienza non disprezzabile di Sancio Panza sono i criteri direttivi dell'istruttoria (cui prodest?, cherchez la femme, la " causale „); ancora, dopo che la psicologia del delinquente à rivelata la bruta spontaneità di certi delitti e atteggiamenti speciali della torbida anima criminale. Ancora — non ostante gli insegnamenti che la metodologia storica e gli studi sulle testimonianze offrono — è puerilmente ingenua la valutazione delle prove; indifesa dagli inganni psichici dell'istruttore, dalle illusioni di ottica mentale (rappresentazioni difettose dell'altimetria, della topografia, delle relazioni spaziali e temporali in cui il fatto è determinato), dalle illusioni mnemoniche, dalle illusioni finalistiche (inavvertite suggestioni del bisogno di concludere, delle prime

intuizioni meno controllate, delle prevenzioni), dalle illusioni logiche. L'importanza che avrebbe una psicologia dell' " istruttoria „ non à bisogno di illustrazione.

Dello stesso giudizio propriamente penale la psicologia giudiziaria può rischiarare aspetti interessanti. È ingenuo affidarsi alla rettitudine logica — diciamo così — dei magistrati, quando vi è. Lo speciale loro giudizio è impregnato di affettività e inerisce più alla loro coscienza che alla loro razionalità. E tale deve essere. È un giudizio di valore e in esso agisce quella complicata e concreta " logica dei sentimenti „, che à illustrata il Ribot. Osservava Claparède: " Come l'astronomo e il fisico, il magistato giudiziario dovrebbe determinare la sua *equazione personale,* se desidera di evitare gli errori di origine soggettiva che lo minacciano ad ogni passo del suo arduo cammino „ (1). E proponeva agli psicologi due gruppi di questioni, uno di *questioni psicognostiche* (a quali segni psicologici si riconosce colui che à ben sviluppata l'attitudine a giudicare? la facoltà di giudicare dipende dalla natura dell'oggetto del giudizio? quale influenza ànno su questo l'età, il sesso, la professione, la fatica, il tipo mentale?), uno di *questioni psicotecniche* (quali condizioni debbono attuarsi per elaborare un giudizio esatto? il giudizio deve essere rapido o lento? si deve seguire la prima impressione? l'esercizio sviluppa la facoltà di ben giudicare?). Son domande la maggior parte delle quali è tuttora senza risposte.

La psicologia giudiziaria inoltre, organizzando, completando, svolgendo gli insegnamenti che danno gli studi sulla testimonianza — esaurienti, tranne forse che per la testimonianza dei tipi umani, del fanciullo, del vecchio, ecc. — quelli sulla denunzia, sugli interrogatori, suggerirebbe criteri meno infidi dell' ignorante spontaneità che compone ora il complicato edifizio del processo penale.

Nessun dissenso può respingere questo contributo di conoscenze, che, per il loro stesso carattere, non contrastano con alcuna esigenza giuridica. La psicologia giudiziaria è bambina, e non affaccia pretese sovvertitrici. La tecnica psicogiudiziaria, che ne deriverebbe, non mira a sopraffare o a

(1) In « Année Psychologique », XII, 1906.

sostituire il diritto e la procedura, ma a illuminarne gli ingranaggi, a dare ai magistrati nuovi strumenti, a educarli al loro esercizio, con la consapevolezza delle sue difficoltà. Le conoscenze giuridiche son certo la loro guida; ma son guida che mostra la meta e lascia nell'oscurità i complicati sentieri del cammino.

Qui veramente siamo al di là della funzione discriminatrice propria dell'antropologia criminale. La psicologia giudiziaria può avere una funzione ausiliatrice, senza pericoli. Il suo non è un aiuto a morir bene.

Determinati così i rapporti tra la psicologia legale e l'attività giudiziaria, molte questioni riprendono il loro posto legittimo e, pur restando gravi di difficoltà, si liberano dagli equivoci.

Il fondamento e il valore della pena si ripresentano come problemi etico-giuridici, indipendenti dalla concezione naturalistica. Questa anzi, eliminando i casi eterogenei per i quali la deviazione etico-giuridica si confondeva con la deviazione bio-psichica, purifica e rafforza la valutazione. La libertà, l'imputabilità, la responsabilità non minacciano di perire in un medesimo naufragio con l'irresponsabilità delle incoercibili manifestazioni della follìa e della degenerazione. Contro l'illuminata pietà, che vuol salvare da un'ingiusta espiazione e sottrarre all'abbandono della pena miserevoli ammalati, non urge il sentimento etico-giuridico del delitto.

Incerto ed arduo resta il problema gravissimo della valutazione di coloro — forse i più — che oscillano tra la sanità e la malattia, che la clinica mal sottrarrebbe all'attività giudiziaria e questa mal sottrarrebbe alla clinica.

Non alludiamo ai *folli morali,* che si direbbero mentalmente sani, coerenti nel loro sviluppo psichico. Senza scrupolo li sottrarremmo alla giustizia penale. Anzi più che gli infermi e i deboli di mente; perchè il delitto è la loro specifica condotta, non un prodotto soltanto condizionato dalla malattia, non un episodio. Essi sono fuori della sfera giuridica. Il Del Greco, che fa su essi acute e giuste osservazioni,

nota che però differiscono, come dai sani, dai malati di mente, per qualità; e che non debbono quindi esser trattati nel medesimo modo. Certo. Ma sono identici nel non esser soggetti giuridici. Le diversità di trattamento rientra nella competenza amministrativa.

La questione dunque è limitata alla popolazione criminale che vien fuori dalla zona grigia estesa tra la luce e le tenebre della coscienza morale, agli irregolari, ai semplici anormali, la cui condotta à radici che affondano anche nel terreno morboso. Forse in questa zona grigia à trovato alimento la confusione tra il compito dell'antropologia criminale e il compito dell'attività giudiziaria. Facile a distinguerli e a separarne la sfera d'azione, nei casi fin qui da noi tenuti presenti, è difficilissimo nei casi in cui l'anormalità bio-psichica si presenta all' osservatore, non corrivo a conclusioni semplicistiche, come, al più, condizione possibile del delitto. Qui il delitto non è una sicura manifestazione di infermità mentale, nè forma mostruosa di condotta aderente e, diremmo, coestensiva con il carattere. È, può essere, episodio.

Il criterio distintivo tra antropologia e diritto su esposto ci sembra che anche per questi casi debba rimanere immutato. Quei compromessi assurdi e quelle confusioni incoerenti, che noi abbiamo creduto di scorgere, qui appunto addensano le loro ombre e qui più occorre esser cauti. L' incertezza della classificazione di tali forme di condotta non implica di necessità nemmeno per questo lato un mutamento della valutazione e delle finalità giuridiche, il bando alla responsabilità, la sostituzione della difesa alla pena; fino a che, almeno, un sol caso possa verificarsi di mal volere. Anche per questo lato l' ideale d'una tecnica-clinica sostituito al processo penale è anti-giuridico; sempre il compito naturalistico resta al di qua del diritto.

I problemi che in questo caso devono essere affrontati non pretendiamo qui nemmeno di porli. Osserviamo soltanto che essi non sono clinici: l'accertamento dell'anormalità è un dato, non è la questione, tanto meno la soluzione. La constatazione, in altri casi, d'una vera e propria malattia elimina appunto i problemi che qui si impongono; essa, nettamente, sottrae una classe di azioni alla competenza giuridica, e sarebbero prive di senso altre indagini.

Data invece una semplice anormalità, che potrebbe essere o non essere causa del delitto, *non è forse più questa anormalità l'oggetto della discussione.* Fermarsi ad essa, come d'ordinario si fa, è chiudersi in un labirinto. Anche quando potesse dimostrarsi, oltre la sua esistenza nella storia del soggetto, la sua azione nel delitto — il che è difficile senza un incauto salto da una possibilità o da una capacità a un fatto — si sarebbe lungi dalla questione che urge. È altra. Cioè: esistevano nell'agente *anche* capacità volitive, coscienza dei valori giuridici ed etici? Come ànno funzionato nella sua storia psichica? (1)

Non è forse, come si crede, l'anormalità che spiega la loro efficienza; ma viceversa la loro efficienza che spiega il progresso e l'azione dell' anormalità. Per lo meno la prima proposizione è indimostrata, come la seconda, e si regge dedotta dal preconcetto che tutta la vita dello spirito si riduca a processi biologici, e non esista insieme con essi alcuna potenza inibitrice, regolatrice, d'iniziativa del soggetto. A Zopiro, che trovava in Socrate i segni d'un' eccessiva inclinazione sessuale, questi rispose che aveva colto nel segno; però lui aveva vinta l' inclinazione. Ma Socrate parlava dello spirito, prima della scoperta degli strumenti della psicologia sperimentale!

Sia comunque, lo studio delle capacità volitive è psicologico, non clinico. Cercarle negli episodi con i quali si esprime l'anormalità e nell'episodio culminante al delitto è forse cercarle dove non si trovano, dove meno bisogna cercarle. Noi sospettiamo che la formula cara alle discussioni forensi: " Era Tizio nel momento del delitto libero ecc.? „ rassomigli a quest'altra: " Era Tizio ricco nel momento in cui à dato fondo al suo patrimonio? „ Notate che la responsabilità di Tizio avrebbe radici non nella sua attuale miseria, ma nella sua passata ricchezza.

La valutazione della responsabilità e la misura della pena conseguiranno ai risultati di questo esame, e saranno inspirate non da concetti naturalistici, ma dalle esigenze dell'ordine etico-giuridico. La stessa questione del fondamento

(1) Cfr. al proposito le importanti osservazioni del De Sarlo e Calò nel volume cit., pag. 81-106.

della responsabilità — se sia da ricercarsi nella libertà o nella volontarietà e prevedibilità delle conseguenze o nell' identità dell' io o nell' autonomia del carattere — è indipendente dal compito che à il perito forense.

Respinto il diritto dell'analisi naturalistica a sostituirsi, anche in questi casi, alla valutazione giuridica — la quale può non esistere, ma quando è legittima deve essere giuridica — è esclusa la possibilità che essa ponga nuove esigenze al nostro sentimento di giustizia morale? Non certo. Ma è chiaro anche che si tratterà non di mutare il fondamento e il significato della pena — mutarli così da travolgerli in una stessa rovina con la responsabilità — sì di instaurare nuovi mezzi, di trovare nuovi espedienti per attuarne le finalità. Abolire il degenerante ozio carcerario, creare colonie penali e nuovi istituti di pena, regolare l' intervento del potere esecutivo nell'espiazione di essa, rinnovare l'azione dei sanitari delle prigioni, son provvedimenti che non richiedono una nuova, chiamiamola pur così, filosofia del diritto. La catena si è abolita, la pena di morte è scomparsa — forse non definitivamente — senza modificazioni dei concetti giuridici. Insomma che il condannato espii la pena a Pallanza o a Nisida, risanando le maremme o contemplando le sbarre della prigione, nella solitudine o in compagnia, son questioni di grande importanza sociale; ma che riguardano i concetti fondamentali del diritto come li riguarda, ad esempio, il passaggio del condannato dalla sua cella all' infermeria.

Antonio Renda.

SAGGIO DI PSICOLOGIA
DELLA TESTIMONIANZA

I.

" Un avvenimento ha fatto la sua apparizione nel mondo: " ha esplicato la sua vita di realtà nel mondo esteriore, ed " è scomparso. Non è più possibile attualmente percepire il " complesso integro degli elementi costitutivi di quell'avve- " nimento; ma occorre in ogni modo accertare la realtà della " sua passata esistenza, facendolo così rivivere agli occhi " dello spirito „ (1).

Così ci si presenta nella sua espressione psicologica il problema della testimonianza: e la sua importanza assurge ad un più alto grado quando noi pensiamo, che essa costituisce quasi l'unica base — sempre la più decisiva — delle conclusioni e delle soluzioni della giustizia penale.

Non v'è più alcuno oramai che non conosca la descrizione zoliana di uno di quegli ambienti dove si esercita la cosiddetta giustizia penale: rigurgito ora violento ed ora insidioso di tutte le passioni anomale che stagnano nel cuore dell'uomo e di tutte le correnti antisociali che formicolano nei bassifondi della società.

Attraverso tali ambienti guasti e morbosi la giustizia deve realizzare i fini della sua esistenza e della sua ragion d'essere, ricercando attraverso le possibili vie documentali della verità la responsabità degli autori delle molteplici e multiformi lesioni del diritto e l'esistenza, la misura, le modalità tutte di queste lesioni medesime.

Compito questo che dal lato psicologico si delinea *a priori*

(1) Umberto Fiore: *Il valore psicologico delle testimonianze.* Lapi, Città di Castello, Vol. I.

assai difficile, perchè gli organi della giustizia si occupano del reato quando questo è già consumato: per cui si presenta la necessità di tentarne una ricostruzione ed una riproduzione ideologica attraverso le tracce materiali, che ne sono rimaste e attraverso i ricordi di coloro, che nel momento in cui realmente si consumava il reato, ne avevano cognizione più o meno diretta, o parziale o totale.

E poichè la prova documentale attraverso le tracce materiali del reato è sempre scarsa ed è una prova muta, che va interpretata, così la riproduzione ideale dei fatti e delle modalità del reato è affidata in gran parte alla testimonianza.

II.

Se uno studio critico ed analitico della testimonianza con criterî scientifici e col sussidio di indagini psicologiche è sorto solamente in questi ultimi tempi, pur tuttavia alla testimonianza come fatto umano e giuridico hanno sempre volto lo sguardo sociologi e giuristi.

Noi potremmo raggruppare la parte storica della presente trattazione sintetica in tre periodi. Un primo periodo abbraccia tutta la storia e la evoluzione del diritto, lungo il cui sviluppo abbiamo frequenti accenni allo studio positivo della testimonianza specialmente in relazione ai suoi fattori sociali: le preoccupazioni dei pensatori in questo periodo sono espresse sotto forma di disposizioni di diritto o commenti della dottrina e della giurisprudenza.

Il secondo periodo degli studî della testimonianza è ristretto alla valutazione di questo fenomeno dall'angolo visivo della logica formale e del valore delle probabilità: esso si riconnette ai sistemi giudiziarî delle prove legali.

Il terzo periodo è questo contemporaneo, iniziato da pochi anni, e riflette lo studio psicologico della testimonianza con intenti e metodi scientifici.

Il diritto romano non mancò di preoccuparsi della condizione sociale del testimone; prescrivendo in una legge (*de testibus*) (1), quali indagini dovessero farsi prima di assumere ad interrogatorio un testimone: " ideoque in persona eorum

(1) *Digesto-Legge*, XXII-5.

[testium] exploranda erunt in primis condictio, cuiusques utrum quis decurio, an plebeius sit, et an honestae, et inculpatae vitae, an vero notatus quis, et reprehensibilis, an locuples, vel egens sit, ut lucri censa quid facile admittat: vel an inimicus ei sit, adversus quem testimonium fert: vel amicus (ei) sit, pro quo testimonium dat „.

Norme speciali il diritto romano prescrisse per le testimonianze dei servi, dei liberti, delle donne, degli ermafroditi, dei minori di venti anni, degli affini e dei congiunti e di quelli stretti da rapporti di sudditanze ad altri: " idonei non videntur esse testes quibus imperari potest, ut testes fiant „ (1).

Anche il Codice di Manù compilato dai saggi dell' India circa dodici secoli prima di Cristo, contiene delle osservazioni assai preziose — sociologiche e psicologiche — sui testimoni che devono essere esclusi dai tribunali.

" Si devono scegliere come testimoni nelle cause, in tutte " le classi uomini degni di confidenza, consci di tutti i loro " doveri, liberi da cupidigia e rigettare quelli di carattere " opposto „.

. . . . . .

" Non si devono ammettere nè quelli dominati dall' in- " teresse pecuniario, nè degli amici, nè dei domestici, nè dei " nemici, nè degli uomini noti per mala fede, nè dei ma- " lati, nè degli uomini noti per delitti „.

. . . . . .

" Non un uomo soggetto altrui, non uno di cattiva fama, " o colui che esercita una professione crudele, non colui che " si dedica ad occupazioni proibite, non un vecchio, non un " fanciullo, non un uomo appartenente ad una classe mista, " non colui di cui gli organi sono indeboliti „.

. . . . . .

" Non un disgraziato oppresso dalla sciagura, non un " ubbriaco, non un pazzo, non un uomo che soffre la fame ed " il freddo, non uno spossato dalla fatica, non un innamorato, " non un collerico, non un ladro „.

. . . . . .

" . . . . siccome un fanciullo, un vecchio un malato

(1) Cfr. Pietro Cogliolo: *Storia del diritto romano.* Firenze, Barbera; Ferrini: *Diritto Penale Romano.* Milano; Messina: *La testimonianza nel Diritto penale romano.* Roma, « Riv. Pen. », 1912.

" possono non dire la verità, il giudice ne considera la te-
" stimonianza pari a quelle degli uomini di cui lo spirito è
" alienato „.

. . . . . .

" Tutte le volte che si tratta di violenze, di furto, di
" adulterio, di cattivi trattamenti, il giudice non deve rite-
" nere troppo scrupolosa la competenza dei testimoni. .. „ (1).

Nella costituzione di Licurgo leggiamo invece che nelle querele di omicidio bastano ad assodare la reità dell'imputato le testimonianze dei parenti dell'ucciso, e d'altro canto troviamo che gl'iloti a Sparta potevano farsi denunziatori dei reati, ma non potevano in alcun modo essere ascoltati come testimoni, e neppure sui delitti che si verificavano nella loro classe essi potevano essere intesi come testi (2).

Invece nessun accenno intelligente troviamo nelle più antiche leggi dell'umanità — le leggi di Hammurabi, re di Babilonia (2285-2245 prima di Cristo) — ; in queste leggi troviamo bello e formulato il giudizio di Dio, che poi nel Medio Evo si sostituisce del tutto alla prova giudiziaria:

" Se alcuno in un processo si presenta come testimonio
" a carico, e non prova ciò che egli ha detto, se è *processo*
" *per la vita*, quegli dovrà essere ucciso. Se qualcuno si pre-
" senta come testimonio per grano e danaro, dovrà sopportare
" la pena comminata nel processo „ (3).

Nell'antico diritto penale egiziano troviamo continuamente esortazioni per dire la verità, mentre troviamo anche comminate pene severissime di ordine religioso e di ordine materiale contro i falsi testimoni.

Nel *Libro dei funerali degli antichi egiziani* troviamo riportata la confessione dell'anima, soddisfatta pienamente e nella massima beatitudine per non aver mai mentito dinanzi ai tribunali (4).

(1) Cfr. *Manava-dharma-shastra* (*Le leggi di Manù*: *Istituzioni religiose e civili dell'India primitiva*).

(2) Ettore Ciccotti: *La costituzione cosidetta di Licurgo*. Napoli.

(3) Anfossi: *Le leggi di Hammurabi Re di Babilonia*, con prefazione di Pietro Bonfante. Milano, Società Editrice Libraria.

(4) Giovanni Amellino: *Il diritto e la procedura penale nell'antico Egitto*. Napoli.

Nel Medio Evo tutte le forme schiettamente giuridiche di procedura vengono sopraffatte dalle costumanze barbare germaniche in una strana commistione alla superstizione religiosa: il giudizio di Dio diventa uno dei mezzi principali della ricerca giudiziaria.

Il Salvioli avverte però — come una nota discordante dal bagaglio delle immense assurdità giuridiche del Medio Evo — che si teneva in gran conto, eccezionalmente, la condizione economica e sociale del testimone: ma anche in questo noi troviamo i caratteri prepotenti dell'epoca " la testi- " monianza di un milite o di un barone valeva assai più di " quella di un libero o di un villano „ (1).

La procedura del Medio Evo aveva finito coll'appoggiarsi quasi esclusivamente alla tortura — la regina delle prove — nei suoi metodi di ricerca giudiziaria, onde noi ci spieghiamo chiaramente la naturale reazione di Cesare Beccaria, che apre il secondo periodo degli studi sulla testimonianza — la logica formale — con l'affermazione:

" La vera misura della di lui [testimone] credibilità non " è che l'interesse che egli ha di dire, o di non dire il vero; " onde appar frivolo il motivo della debolezza nelle donne, " puerile l'applicazione degli effetti della morte reale alla ci- " vile nei condannati, ed incoerente la nota d'infamia, quando " non abbiano alcun interesse di mentire „ (2).

È questa l'epoca in cui si va consolidando l'idea che, perchè la responsabilità di un prevenuto possa affermarsi, devesi ritrovare un *minimum* di prova *a priori* determinata dal magistato.

Il Montesquieu nel terzo capitolo dello *Spirito delle leggi* riproduce la genesi della testimonianza ed enuncia le ragioni che spinsero il legistatore a fissare in limiti e criteri la libertà del giudice in rapporto alla prova testimoniale (3).

A questi due pensatori si uniscono il Puffendorf, il Diderot, il Brissot de Varville.

(1) Giuseppe Salvioli: *Storia del diritto italiano.* Torino, Unione tipografica editrice torinese.

(2) Cesare Beccaria: *Dei delitti e delle pene.* Unione tipografica editrice torinese, 1874

(3) Montesquieu: *Dello spirito delle leggi.* Libro XII, cap. III.

Mario Pagano, più del Beccaria e degli altri filosofi del diritto, si occupa della riforma della procedura penale e determina la dottrina della logica delle prove.

" La prova nei giudizi criminali è la dimostrazione mo-
" rale di un fatto dubbio o controverso, contenuto nella pro-
" posizione che racchiude l'accusa, e la inquisizione è la ri-
" cerca di siffatte prove "

. . . . . .

" se qualunque ci narri un fatto non veduto, nè sentito da
" noi è un testimone. Ogni storico è un testimone ed ogni
" testimone è un istorico. Onde le regole della critica sono
" le norme dei giudizi. Tanta fede merita perciò il fatto,
" quanta se ne deve al testimone accordare " (1).

Il concetto del Pagano è tutto nel metodo critico degli indizi concordanti e discordanti: la testimonianza probabile o certa è quella che meglio resiste al crivello delle testimonianze discordanti o concorrenti.

Dalle premesse del Pagano il Weiske riproduce un concetto abbastanza ardito per la dottrina del tempo qualificando il testimone " un terzo che comunica le osservazioni dei propri
" sensi intorno ai particolari di un fatto " (2).

Più analitica è l'opera di Geremia Bentham sulle prove giudiziarie. Egli conclude che per l'accettazione delle testimonianze devono escludersi queste condizioni seguenti:

1.° Sospetti di qualunque natura relativi al testimone;

2.° L'esistenza di testimonianze opposte e incompatibili con quelle del primitivo testimone;

3.° Improbabilità dei fatti allegati tanto dal punto di vista dei fatti fisici, quanto dal punto di vista psicologico.

Con fine precocità il Bentham esamina la testimonianza da un punto di vista esclusivamente psicologico.

" La fedeltà della testimonianza, cioè a dire la sua esattez-
" za e pienezza dipende da due casi: dallo stato delle facoltà
" intellettuali del testimonio e sua disposizione morale, e dallo
" stato del suo intendimento e volontà. Le facoltà intellettuali
" sono ordinariamente comprese sotto quattro capi: percezio-

(1) F. M. Pagano: *Logica dei probabili.* Napoli, 1824.

(2) Carlo Augusto Weiske: *Manuale di Procedura Penale.* Firenze, 1874.

" ne, giudizio, memoria, immaginazione: avuto riguardo al " soggetto di cui trattiamo, è d'uopo aggiungerne una quinta, " l'*espressione*, per cui intendo l'esternare col discorso ciò che " passa nello spirito „ (1).

Parallelamente alle osservazioni del BENTHAM altre osservazioni di natura sociologica e psicologica fa il MITTERMAYER nel suo trattato *Teoria della prova* (2).

Egli così classifica i pericoli della prova testimoniale:

a) qualità personali del teste molte volte ignote.

b) attenzione dubbia colla quale il teste ha assistito allo svolgersi degli eventi;

c) influenze diverse che terze persone possono esercitare sulla persona fisica e morale del testimone;

d) avarie indotte dal tempo sui prodotti della memoria.

Tutto ciò si riferisce al passato degli studi sulla testimonianza: gli studi d'indole psicologica sono essenzialmente moderni.

Il dramma giudiziario che ha la sua prima parola e la sua premessa nell'atto del suo protagonista s'integra e si completa con tutte le altre figure minori e secondarie, che costituiscono gli anelli della catena logica per cui il pensiero del magistrato rannoda gli estremi del fatto alla persona del reo. I testimoni sono il fulcro di questi centri logici, anzi sono come dei gangli centrali intorno ai quali si rannodano le grandi reti afferenti ed efferenti. Ora gettata una nuova luce sulla psicologia del delinquente, sarebbe strana ed assurda concezione anomala il voler mantener fuori di queste indagini nuovissime queste figure secondarie del dramma giudiziario, che si chiamano testimoni. Una necessità di uniformità scientifica impone che come il reo è osservato alla luce delle indagini di psicologia positiva, anche il testimone debba essere considerato alla luce dello stesso criterio scientifico ed in base allo stesso metodo.

Spetta a CESARE LOMBROSO il merito di aver richiamato

(1) BENTHAM: *Traité des preuves.* Paris; *Teoria delle pruove giudiziarie.* Bruxelles, 1843.

(2) C. G. MITTERMAYER: *Teoria della prova.* Milano, 1858. — Cfr. U. FIORE: *Il valore psicologico delle testimonianze.* Lapi, Città di Castello, Vol. I.

l'attenzione degli studiosi italiani sulle ricerche che in proposito andavano eseguendo il Listz, il Weber, lo Stern (1).

Questi esperimenti sulla testimonianza portarono a risultati veramente sorprendenti: per essi si ebbe l'agio di osservare quale abisso di deficienze, di inesattezze, di errori, di falsità presentavano le testimonianze di uomini, ritenuti perfettamente normali nelle loro facoltà mentali e nel funzionamento dei loro sensi, i quali non avevano alcun interesse ad alterare la verità.

Lo Stern sopratutto intensificò i suoi studi, pubblicando dal 1903 una *Rivista* di tutte le sue esperienze.

L'indirizzo di tali studi porta a delle conclusioni assai lungi dalle ordinarie credenze della folla in materia di testimonianza.

Si incominciò a stabilire che ogni deposizione ha una speciale personalità e che non vi possono essere due testimonianze identiche.

Quale diversità da quello che comunemente appare come contenuto della realtà! Il testimone dovrebbe essere il riflesso puro e semplice del rapporto di fatto, interceduto fra le altre parti di un dibattito giudiziario, riflesso che può estendersi a tutto quanto il fatto, di cui evvi processo o solamente a questa o a quella parte, principale o secondaria, riflesso, che oltre il rapporto concreto, può avere il contenuto di un giudizio o di una impressione soggettiva, e può contenere anche l'eco di altri riflessi, avvenuti in forma anonima o collettiva, oppure, attraverso il riflesso di altre personalità fisiche determinate.

Gli studi dello Stern e dei suoi seguaci dimostrarono come i tremendi sforzi del tempo qua e là obnubilano, attaccano, trasformano, sostituiscono ai vecchi, nuovi e inesistenti prodotti mentali. Il tempo nella memoria del testimone agisce in due modi: nel modo semplice e negativo del lento lavorio fisiologico dell'addormentamento, per cui le immagini più fie-

(1) Stern: *Beiträge zur Psychologie der Aussage.* Berlino; *Zur Psychologie der Aussage* nella « Zetschrift del v. Liszt », vol. 22, pag. 350-370. — Cesare Lombroso: *La psicologia dei testimoni nei processi penali.* « La Scuola positiva ». Roma, Anno XV, n. 9-10.

voli si scoloriscono quasi e scompaiono, le tinte e i particolari si fanno più tenui e più miti: il tempo è un reagente fisico che assorbe le combinazioni dei toni troppo forti.

Agisce ancora in senso attivo, cioè trasformando l'esistente concezione mentale già registrata con le influenze della vita e dell'ambiente sociale, di ciò che si apprende intorno a quel fatto, di ciò che si dice, di ciò che si fa vedere in seguito; ed il prodotto mentale si trasforma ancora con tutto ciò che è il sottile ed intimo lavoro di suggestione ed autosuggestione che opera nel suo mondo subcosciente.

All'opera dello Stern portarono valido contributo il Sommer (1), il Claparède (2), il Binet (3), la Borst (4), il Larguier des Bancels con le sue *revues d'ensemble* degli studi sperimentali della psicologia delle testimonianze (5), Janet (6), Fischer (7), Bernstein (8), e la serie degli studi segue ancora per opera specialmente di seguaci e scolari di Liszt, Stern e Wundt.

In Italia, come abbiam visto, la prima notizia di tali studî fu data da Cesare Lombroso, al quale, nello studio di tutto il mondo che gravita intorno alla giustizia penale, non era sfuggita la deficienza della verità testimoniale come uno dei contributi più validi alle incertezze del magistero penale ed alla impunità della delinquenza di ogni categoria.

Nel 1906, per opera specialmente del compianto professore Emilio Brusa, il tema fu presentato ufficialmente alla considerazione degli studiosi italiani e proposto fra i temi segnati all'ordine del giorno del VI Congresso d'antropologia Criminale a Torino.

(1) Sommer: *Die Forschung zur Psychologie der Aussage* « Juristpsichiatr. Grenzfragen », vol. II.

(2) Claparède: in « Archives de science physique et naturelle » Gènève.

(3) Binet: *La Suggestibilité.* 1900.

(4) Borstin: « Archives de psychologie ». Maggio 1904.

(5) Larguier des Bancels: « Année psychologique » 1906.

(6) Janet: *L'amnésie et la dissociation des témoins par l'émotion* in « Journal de psychologie », Sept., 1904.

(7) Fischer: *Theorie der Gesichtswahrnemung*, 1891.

(8) Bernstein: *Die fünf Sinne*, ecc.

Alla discussione di tal tema presero parte attivissima lo stesso prof. Brusa, il Mariani, l' Ottolenghi, il Claparède (1).

Non possiamo in verità non lamentare come il magnifico fermento di studî sulla testimonianza dal punto di vista psicologico non si sia riprodotto in Italia con la medesima profondità ed intensità di ricerche come è stato in Germania ed in Francia; mentre pure in Italia — come abbiamo visto nelle pagine precedenti — si erano avuti, fin da tempo remoto, i primi accenni sulla intima incertezza della testimonianza.

A parte gli spunti che qua e là si trovano nelle diverse opere che trattano della prova giudiziaria, di lavori speciali sull'argomento non troviamo (oltre le monografie comparse negli " Atti del VI Congresso di Antropologia Criminale „) che una breve monografia del Tovo, i due lavori del Berardi e del Dattino, e gli studî del sottoscritto (2).

(1) Ed. Claparède: *Expériences collectives sur le témoignage et la confronctation.* — C. G. Mariani: *Sur la psychologie des témoins.* — E. Brusa: *De la valeur psychologique du témoignage.* « Comptes-rendus du VI Congrès international d'anthropologie criminelle ». Turin, 1908, pagine 295, 352, 494.

(2) Cfr. in proposito i seguenti volumi. Nicola Framarino Malatesta: *Logica delle prove in criminale.* Unione tipografica editrice torinese. — Berardi: *Giudice e testimone.* Napoli, 1908. — Alfredo Niceforo: *La police et l'enquête judiciaire scientifiques.* Paris. — Giuriati: *Errori giudiziari.* Torino. — Umberto Fiore: *Le malattie della memoria e il valore psicologico delle testimonianze.* Parigi, Palermo. — Umberto Fiore: *La psicologia giudiziaria delle testimonianze.* Bologna. — Umberto Fiore: *Il valore psicologico delle testimonianze.* Bologna-Modena, Formiggini. — Lanza: *La prova testimoniale nel giudizio penale.* Roma. — Umberto Fiore: *Manuale di psicologia giudiziaria.* Città di Castello, Lapi, 1909. — Giovanni Dattino: *La psicologia dei testimoni.* Napoli, 1909. — Camillo Tovo: *Sul valore e sulla valutazione delle testimonianze.* Prato, 1907. — Umberto Fiore: *Il valore delle testimonianze nelle inchieste ferroviarie.* Bologna, 1909. — Umberto Fiore: *Il valore psicologico delle testimonianze.* Città di Castello, Lapi, 1910. Vol. I. (II e III in pubblicazione).

III.

Vale la pena di riportare ad illustrazione del tema qualcuno degli esempi classici dello Stern e qualche esperienza personale per dimostrare la fallacia della testimonianza in uomini ritenuti perfettamente normali e che non avevano alcun interesse ad alterare la verità.

" .... Stern fece vedere per quarantacinque minuti a " ventitre persone giovani e colte, tre quadri che dovevano " descrivere subito, e poi ad intervalli di cinque, a quindici, " a venti giorni. Ora delle deposizioni immediate erravano " del sette, del cinque, del quattro per cento, le susseguenti " del nove e dell'undici per cento; aumentando gli errori " ad ogni giorno che passava. Sicchè precisamente su due- " centottantadue deposizioni solo diciassette furono esatte. E " per lo stesso esperimento su sessantatre deposizioni fatte con " giuramento speciale solo tredici erano esatte „.

Osserviamo con qualche attenzione i risultati di questa esperienza.

Giovani e colti studenti sono condotti ad esaminare tre quadri per lo spazio di quarantacinque minuti: notiamo subito la straordinaria condizione favorevole di questi individui, che si trovano dinanzi a spettacoli fissi, e non dinanzi allo svolgersi di avvenimenti in azione; il coefficiente della successione degli elementi nel tempo non li deve preoccupare: essi possono guardare a loro bell'agio quei corpi immobili ed inerti, abbandonati alla loro osservazione per lo spazio di quarantacinque minuti: un quarto d'ora per quadro, tempo apparentemente più che sufficiente per abbracciare in una sintesi il concetto della tela e scendere all'analisi degli elementi artistici.

Essi sono interrogati immediatamente dopo e gli errori ondeggiano in una percentuale che va dal sette al quattro per cento; e quando essi hanno tutto il tempo di rievocare in tutta la loro interezza la visione dei quadri innanzi alla loro memoria, gli errori, le inesattezze, le discordanze aumentano tanto che in definitiva su duecentosessantadue relazioni diciassette sono esatte, dopo avere avuto per quarantacinque minuti tre quadri a disposizione senza la minima preoccupazione di questo mondo.

Dov'è la deficienza di questi uomini normali e — sopratutto quello che più c' interessa — perchè tanta differenza nella deposizione di uomini che pure hanno la massima apparente omogeneità psicologica e si trovano nelle identiche condizioni di disinteresse e di serenità di spirito di fronte all'evento al quale assistono?

Ecco quindi un quesito di natura essenzialmente psicologica per cui un avvenimento o una visuale qualsiasi rivelatasi ad un gruppo di persone nelle identiche condizioni di tempo e di spazio e nelle identiche circostanze si presenta riprodotto in modo diversissimo dalle singole persone del gruppo.

Altra e più caratteristica esperienza del Claparède.

Durante una delle sue lezioni il Claparède distribuì all' improvviso ai suoi scolari dei fogli di carta bianca, pregandoli subito di rispondere ad una ventina di questioni relative ad alcuni oggetti che si trovavano negli edificii universitarî e che cadevano quasi tutti i giorni sotto i loro occhi. Le testimonianze così raccolte per iscritto furono sorprendenti. Non un solo scolaro su 54 fece una testimonianza del tutto esatta circa otto questioni sui locali universitarî.

Tra queste testimonianze, si trovò per ben quarantacinque volte la negazione di una grande finestra che dava sul vestibolo dell' università, soltanto otto giovani affermarono che realmente essa esisteva; uno scrisse che non era in grado di ricordarselo.

Io ricordo di aver rifatto per conto mio questa esperienza domandando a venticinque fattorini postali, se immediatamente a destra dell' edificio postale di Piacenza vi era una finestra o una porta; quasi tutti asserirono a casaccio che vi era o una porta o una finestra, due soli dissero cosa conforme al vero, affermando che non vi era nè una porta nè una finestra.

Un altro giorno il Claparède fece entrare nell'aula, dove dettava le sue lezioni, un individuo travestito e mascherato. Nessuno sospettò che si trattasse di un trucco o d'una esperienza. Questo individuo restò circa venti minuti secondi nella sala e poscia fu messo alla porta. Dopo alcuni giorni gli scolari del Claparède furono invitati a dare delle indicazioni sull' individuo mascherato, penetrato improvvisamente nell' aula delle lezioni, e a riconoscerlo fra le dieci maschere che erano state repertate.

Su ventidue testimoni solamente quattro indicarono la vera maschera, otto rimasero esitanti e dubbiosi dinanzi a tale maschera, ed infine i rimanenti dieci la esclusero, indicando altre maschere.

Voglio infine far cenno di una esperienza personale in una materia assai complessa ed importante quale è quella delle testimonianze nei reati colposi, specialmente dei sinistri ferroviari.

Per un urto violento di una locomotiva in manovra che doveva attaccarsi ad una colonna di carri fermi, uno di questi viene danneggiato: si istruisce una inchiesta in proposito, ed il quesito per la ricerca della responsabilità disciplinare si pone sotto questa forma dubitativa: se dal personale di macchina poteva essere conosciuta la distanza tra la colonna dei carri fermi e la locomotiva in modo da poter meglio misurare la velocità ed evitare l'urto.

Quindi necessità di assodare principalmente, assumendo ad interrogatorio tutto il personale presente, quanta numericamente poteva essere questa distanza. È vero che il fatto si era svolto qualche mese prima, ma questo decorso di tempo non poteva portare a deficienze mnemoniche rilevanti.

Per semplificare ancora la domanda si richiese quanti carri potevano stare in colonna nello spazio intercedente tra la macchina prima di muoversi e la colonna dei carri fermi. Le risposte furono contradittorie e diversissime in modo addirittura eccezionale.

Ci fu qualcuno che si limitò a collocarvi quattro o cinque carri, quantità forse di poco inferiore a quella che realmente vi poteva essere collocata; gli altri invece si sbizzarrirono a narrare le cifre più fantastiche, arrivando a collocarvi da trenta a quaranta carri, e fino ad un treno intero, senza pensare alle conseguenze di fatto alle quali portavano quelle osservazioni, perchè aumentando la distanza fra la locomotiva e la colonna dei carri, si allontanavano sempre più le due parti, che avevano partecipato all'urto, dal luogo stesso dell'urto, che era avvenuto nel piazzale di una piccola stazione.

Il fenomeno più caratteristico era poi l'accento di sicurezza con il quale tutti questi individui, messi a confronto, sostenevano la propria tesi; nessun'ombra di dubbio e di incertezza nelle loro parole; nessun accento di titubanza, che po-

tesse far dubitare di un certo senso di debolezza nei loro ricordi: ed è da tener presente che le indicazioni più dettagliate e più concrete accompagnavano le loro affermazioni: ubicazioni precise dava uno della quantità dei carri fermi, riducendone di gran lunga le dimensioni ordinarie e ingrandendo con una loquacità straordinaria le dimensioni e le proporzioni del fabbricato della stazione, assunto come termine di riferimento.

D'altronde bisogna ancora aggiungere che nessunissimo interesse avevano quei ferrovieri ad alterare la verità — non solo — ma era questa una condizione di fatto che non determinava responsabilità di alcuno: eppure l'ostinazione e l'accanimento di questi individui nelle loro opinioni arrivò al punto che dopo alcune ore, da che erano cessati gl'interrogatorii, senza preoccuparsi di ogni altra circostanza più grave, la discussione più animata ed appassionata che alimentò il pettegolezzo di questa gente, s'imperniò tutta sul dettaglio di una tale circostanza.

La meraviglia maggiore era costituita dall'annullamento di tutte le cognizioni più abituali di questa gente: essi erano oramai consumati nella visione dei carri ferroviarii, avrebbero dovuto e potuto parlarne senza alcun errore, citandone o calcolandone le dimensioni; ed invece ne alteravano, aumentandole, diminuendole, deformandole, le proporzioni, dimenticando perfino quella tecnicità di linguaggio che nei momenti normali è di così facile uso nel personale ferroviario.

IV.

A chi avesse vaghezza di approfondir la questione — una questione che apparentemente non sembra esser feconda di risultati interessanti — basterà promuovere un esame di coscienza su quelle testimonianze alle quali ha partecipato egli stesso, paragonandole ed esaminandole con i risultati di testimonianze di altri e vi troverà mille intime difformità, delle divergenze così sostanziali e delle discordanze così inspiegabili, che egli stesso ne rimarrà commosso e colpito.

Gli esempi del genere di quelli ai quali ho finora accennato sono in enorme quantità: essi dimostrano che la

testimonianza può esser falsa ed inesatta ed infarcita di errori anche quando non v'è nell' individuo nessun animo predeterminato di nuocere alla ricerca della verità.

Una testimonianza così fatta può essere deficiente per condizioni che in gran parte si riferiscono alla personalità psichica del teste, oppure per le condizioni speciali ed abituali dell'ambiente sociale in cui vive.

Le prime sono di gran lunga più importanti e più caratteristiche.

La testimonianza è un fatto essenziale della memoria: da essa si iniziano le principali deficienze. La memoria è un fatto psichico individuale, quindi ferme restando tutte le altre contingenze, la testimonianza per il solo suo tramite elaborata è un prodotto essenzialmente individuale: la memoria, nei limiti restando del normale, è soggetta alle indefinite perturbazioni di sesso, di età, di salute, di evoluzione, ecc., degli organi cerebrali, e quindi la testimonianza pur tacendo tutte le altre circostanze, è soggetta, per il solo passaggio per il tramite della memoria alle indefinite perturbazioni degli organi cerebrali innanzi accennate.

Una riproduzione del meccanismo mnemonico come proprietà biologica elementare lo abbiamo in alcuni fatti semplici che si verificano negli arresti di sviluppo: mentre tutte quante le altre funzioni psichiche di più elevate differenziazioni non sono possibili, alcuni fatti di memoria sono possibili come meccanismi incoscienti; nei gravi casi di idiozia, mentre durante tutta una vita umana non si sono potute avere affatto manifestazioni di ordine psichico, si sono manifestati uno o due fatti mnemonici, per quanto riflessi di eventi di notevole entità.

Per valutare nella sua vera consistenza il fatto della memoria nella testimonianza dobbiamo partire da questo punto — cioè dalla predisposizione psichica generale dell' individuo nel momento in cui accade l'evento che è obbietto della testimonianza — e bisogna quindi considerare l'urto più o meno violento tra la percezione reale dell'evento e gli antecedenti psicologici dell' individuo; bisogna partire dall' idea elementare che il fatto della memoria può considerarsi quasi come un fenomeno di suggestione, in cui l'evento della realtà funzioni da elemento incube, e la mente del soggetto come suc-

cube, che assimila quasi il prodotto di questa suggestione e lo ferma attraversa il lavorìo dei centri mnemonici.

Ora l'accidentalità di questo rapporto di suggestione ci porta alla conseguenza di dover affermare che quest' urto è possibile solo quando fra i due termini di questo rapporto possa stabilirsi una corrente di continuità e di azione; non ogni fatto reale può soggiogare e suggestionare mnemonicamente una mente, non ogni cervello si lascia in condizioni identiche sempre suggestionare.

Dalle condizioni di predisposizioni e dalle modalità di quest' urto dipendono la perfettibilità e la continuità del fatto mnemonico.

Riguardo alla perfettibilità del fatto mnemonico bisogna stabilire questo punto ben chiaro: che sono meglio impressi quegli elementi di eventi che colgono in uno stato di più o meno completa passività il sistema neuro-cerebrale ed hanno una unità di vibrazione che molto si avvicina all'unità di ritmo psicologico dell' individuo.

La testimonianza, astraendo da tutte le altre condizioni, sarà tanto più esatta quanto più freddo, più sereno, meno agitato e meno convulso era lo stato di animo precedente al prodursi dell'evento, che ha fatto sorgere la necessità della testimonianza. Allora le note costitutive dell'evento s' imprimono con maggiore facilità nella cera duttile di un sistema cerebrale, che non solo non offre alcuna resistenza o ripulsa alla percezione che penetra, ma ancora mostra il campo sgombro al nuovo prodotto mentale che si precipita con la rapidità del fenomeno istantaneo.

Ma se questo stato di passività viene intensificato fino al grado eccessivo dell'astrazione, allora l'impressione dell'evento non arriva neppure a scalfire la cerea duttilità del cervello ed il testimone non sa dar ragione di quanto è avvenuto alla sua presenza ed inficia la testimonianza di altri che realmente ricordano qualche cosa, oppure può egli stesso essere accusato come reticente o mendace.

Con molta sicurezza possiamo quindi asserire che — se lo stato d'animo di maggiore passività favorisce le condizioni di percezione e quindi agevola la stratificazione del concetto della cosa percepita — con una linea sottilissima di più nella passività abbiamo uno stato di distrazione che non permette la per-

cezione di qualsiasi evento, comunque a tinte fortemente colorite; abbiamo un'assenza momentanea della coscienza di fronte ad un singolo e determinato prodotto dell'ambiente.

Possiamo da un lato accettare che per molti individui (specialmente se consideriamo i gruppi equivoci della società, che hanno tutti una medesima morale ed un medesimo metodo di concepimento) per molti individui, dicevo, l'affinità dei caratteri della cosa percepita con quelli di altre già stratificate agevola il lavoro di registro e di consolidamento.

Un individuo che appartiene e vive in contatto con le classi pericolose ed equivoche, che assiste quotidianamente a fatti di sangue e che con una certa voluttà da mestierante si fa un conto dei particolari di tutte le beghe e di tutte le risse, ricorderà con meravigliosa precisione i particolari di un fatto criminoso, sul quale voi richiamate la sua attenzione.

Molte volte invece si verifica con la medesima rigorosa esattezza, il fenomeno opposto: cioè la precisione di un fatto mnemonico è dovuto alla opposizione ed antitesi che esiste fra i caratteri di una percezione nuova e quelli di altre già stratificate. Un uomo pacifico ricorderà l'unico fatto violento di tutta la sua vita con molta esattezza.

In generale una legge psicologica, che noi possiamo formulare è che nella durata del tempo sono sempre vittoriose le percezioni che colpiscono la fantasia e certi campi più delicati del sentimento.

Noi non crediamo entrare in questa occasione, come abbiamo fatto altrove, nel campo della patologia della memoria, anche perchè le malattie della memoria sono considerate dagli psichiatri più come sintomi di più profonde alterazioni mentali, che come segni patologici di malattie per sè stanti.

Ma non possiamo tralasciare di osservare come molte delle malattie della memoria possono alterare il contenuto sostanziale di una testimonianza, senza che di una tale intima avaria noi possiamo accorgerci; ed è appunto in queste avarie clandestine il pericolo maggiore della giustizia penale.

Tra le malattie della memoria di un tal genere notiamo le amnesie temporanee, periodiche, progressive, congenite, ecc.

Nelle aule giudiziarie noi molto spesso assistiamo al fenomeno assai strano di un teste che nella deposizione scritta,

o in una precedente deposizione orale, ha fatto cenno di un particolare o di un'accidentalità più o meno grave ed importante, mentre nella nuova deposizione non se ne ricorda affatto, stimolato in tutti i modi, agevolato nei dettagli, egli non si raccapezza, si meraviglia di certe insistenze, sacramenta sulla coscienza di uomo onesto, che egli non ha mai detto o pensato quello che gli vogliono far dire: molte volte questo povero disgraziato è processato e forse condannato come teste falso o reticente, mentre egli è colpito da amnesia temporanea; specie i neurastenici e gli epilettici sono colpiti da tale amnesia, la cui causa può trovarsi in un attossicamento generale.

E può verificarsi anche il caso contrario, che mentre in una precedente deposizione, sotto l'incubo di un'amnesia, si è taciuta una circostanza più o meno essenziale, in una seconda deposizione, sotto l'incubo di un secondo stato amnesiaco, si pretende di aver detto in precedenza la circostanza in realtà omessa.

Più rari sono nei testimoni i casi di amnesie periodiche e molto meno rari i casi di amnesia progressiva o congenita; ed in questi casi è molto più facile scoprire la deficienza, per quanto molto spesso tali malattie vengono scoperte quando già la giustizia ha usufruito di quei prodotti testimoniali malfidi ed incerti.

A proposito delle amnesie periodiche, è da osservarsi che molto spesso esse si innestano a forme di sonnambulismo e di automatismo, ed anche a fenomeni di doppia coscienza, che quando si trovano in uno stato larvato riescono ad indurre in errore la giustizia e molte volte anche a farla fuorviare dalla via della verità.

Una delle malattie della memoria più pericolose, che riguarda direttamente il valore psicologico delle testimonianze, è lo smarrimento del significato di questa o quella parola e può condurre anche allo smarrimento del valore di quello che si dice.

Ed allora il teste cade nelle più strane alterazioni e falsificazioni di quello che egli pensa e che vorrebbe dire: egli non conosce il valore etimologico delle parole, egli può aver dimenticato il senso vero e le parole che debbono e possono

esprimere il concetto dell'onestà; interrogato sull'onestà di un povero imputato x, egli proclamerà di non averne mai inteso parlare; egli vi dirà che l'onestà di x è per lui una incognita, ed egli non si è mai accorto che x sia una persona onesta, ecc....

Ugualmente pericolose per il valore sostanziale delle testimonianze sono le ipereccitazioni straordinarie della facoltà mnemonica, dipendenti specialmente da una causa fisica, come l'aumentata rapidità e attività nella circolazione del sangue, o da una causa psichica, come l'urgenza o la pressione di uno stimolo di intensità straordinaria.

Allora tutti i minuti particolari di un fatto vengono rappresentati con scrupolosa esattezza alla coscienza del testimone, e questa affluenza di particolari, che naturalmente per sè stessa considerata non sarebbe un pericolo per la verità e la giustizia, lo costituisce sol che si consideri che la frequenza e la insistenza dei particolari impedisce la sintesi della linea generale del fatto, e molto spesso i particolari per la eccitazione con la quale sono esibiti s' innestano con gli effetti più pericolosi d'una fantasia deficiente.

In generale le malattie della memoria che più interessano il fatto giuridico e psicologico delle testimonianze sono quelle che riguardano lo stato intermedio dei fenomeni della memoria, cioè la proprietà della conservazione dell' immagine percepita.

V.

Parlando del fenomeno della memoria in relazione al fatto della testimonianza abbiamo osservato come l'attenzione dell'agente può essere avulsa completamente dal fatto, che dovrebbe risultare obbietto della testimonianza, ed è invece distratta e concentrata in un unico obbietto.

Nel grado di massima concentrazione dell'attenzione in un unico ordine di idee si hanno le estasi.

Esaminando i diversi gradi e i diversi elementi delle estasi di Santa Teresa, Ribot dimostra come ciascun grado e ciascun elemento non è che un ravvicinamento verso una forma

di monodeismo assoluto, dove l' intelligenza concentrata tutta intera in sol punto finisce con l'annullare sè stessa (1).

Il Buccola narra il caso di un' isterica ammalata d'aritmomania a cui sfuggivano gli avvenimenti più importanti che si svolgevano quotidianamente intorno ad essa; Griesinger narra di un soggetto, il contenuto delle cui idee fisse era formato dal delirio metafisico: egli era permanentemente sulla soglia dell'estasi spirituale; Tamburini narra di uno studente, la cui attività e la cui attenzione era assorbita dalla considerazione della origine e dal valore dei biglietti di banca ed il suo campo psichico era chiuso a tutte le altre manifestazioni della vita di relazione.

Questi possono essere esempi tipici e classici di questa concentrazione dell'attenzione; ma nell'enorme gamma delle gradazioni noi possiamo avere una grande quantità di casi, nei quali pur sussistendo l'anomalia ipertrofica, questa per la sua attenuazione non è facilmente riconoscibile all'esterno.

Sono questi appunto i casi che occorrono nella pratica giudiziaria; o si tratta di stadi ipertrofici iniziali di natura cronica o transitoria, durante i quali sfuggono i dettagli e gli elementi analitici delle percezioni per rimanervi soltanto una pallida idea, o si tratta di stadi ipertrofici lievissimi confinanti e confondentisi con la preoccupazione, ed allora molto facilmente questo stato ipertrofico dell'attenzione agisce da vetro colorante della percezione, connaturandosi con gli elementi di questa; in entrambi i casi la testimonianza è pericolosissima, perchè mentre può contenere il falso nella sua interezza, difficilmente può essere riconosciuta al semplice esame delle modalità, nelle quali la testimonianza medesima è espressa.

Il contenuto degli stati ipertrofici varia a seconda gli individui, l'età, il sesso, lo stato civile, il grado di cultura, le condizioni sociali, economiche, di sanità, ecc.

Esaminando tutti gli stadi di elaborazione del processo psichico di una testimonianza, noi abbiamo trovato come molto spesso non coincide il primo punto iniziale della testimonianza con il primo punto del fatto nel mondo conoscitivo del teste medesimo: in questo caso ci troviamo di fronte alla riproduzione di un evento acefalo, di cui manca il primo momento

(1) T. Ribot: *Le malattie della memoria.* Palermo. Sandron.

di percezione; la mancanza di questo primo momento di percezione, dovuta al ritardo di concentrazione dell'attenzione, confonde la visione equilibrata di tutti gli elementi costitutivi della rappresentazione dell'evento reale; una necessità logica della nostra coscienza ci conduce allora a ritenere che il primo momento dell'evento sia proprio quello che s' identifica con il primo momento conoscibile della percezione, ed in tal senso incoscientemente si orientano e si trasformano tutte le impressioni susseguenti: se un individuo assiste alla discussione vivace fra due persone, una discussione che confina con l'alterco e la contesa, e non coglie fin dal primo attimo quello che si svolge alla sua presenza, può senza nessun altro elemento perturbatore e dissolvente riportare in definitiva una impressione sintetica del fatto totalmente inesatta e diversa dal come questo realmente si è svolto dinanzi al teste. La percezione confusa poi del primo attimo di una rappresentazione complessa proietta senz'altro un'ombra di confusione su tutta quanta la testimonianza.

Il ritardo della concentrazione dell'attenzione o la sua distrazione può essere determinata da un altro fenomeno psichico, che è la preoccupazione.

Quando io sono preoccupato per un fatto che riguarda la realtà della mia vita psicologica o fisiologica, vuol dire che una parte della mia attenzione e in generale di ogni mia energia fisica è perennemente immobilizzata o riconcentrata nella contemplazione di questa realtà psicologica o fisiologica; il che vuol dire, che qualsiasi altro evento cada sull'orizzonte della mia vita di relazione non potrà distrarre quella parte di attenzione immobilizzata e non potrà quindi avere a sua disposizione tutta quella somma di energie psichiche necessarie, perchè esso venga ben percepito e assimilato.

La testimonianza che appartiene alla vita di relazione non può sottrarsi alla ineluttabilità di questa legge; anzi per la sua natura speciale il fenomeno si presenta ancora più grave: la preoccupazione impedisce l'esatta percezione dell'evento testimoniale, impedisce la completa stratificazione di questa inesatta percezione, impedisce la intera riproduzione di questa incompleta stratificazione.

Una riprova noi la possiamo avere molto spesso, esaminando alcune testimonianze monosillabiche ed incolori, sulle

quali assai più a lungo dovrebbe fermarsi la scrupolosa indagine del magistrato inquirente. Il testimone che si trova in istato di preoccupazione perde innanzi tutto la possibilità di avere un esatto criterio di valutazione di tutte le altre cose che lo riguardano all' infuori di quella che forma l'obbietto centrale della sua preoccupazione. Tutte le azioni del mondo esterno che su di lui si riflettono sono uguagliate dal comune denominatore della medesima indifferenza; e così anche quando fra gli atti della sua vita quotidiana si svolge un evento che può esser seme di futuro dibattito giudiziario, al quale egli potrà prender parte in qualità di testimone più o meno interessante, egli lo registra con la medesima norma incolore con la quale ha registrato ordinariamente tutti gli altri fatti della sua vita; e molto volte quanto più l'evento è impressionante e parrebbe dovesse trarlo fuori dall'orbita della sua preoccupazione, tanto più questa allora resiste e di fronte ai tentativi di percezioni estranee, che minacciano scalzarla dal dominio indiscusso che ha tenuto su quella psiche fino a quel momento, essa s' impone ed assume l'atteggiamento di un velario protettore, entro il quale la mente dell' individuo si rinchiude, schermendosi contro i colpi audaci delle impressioni nuove.

Nè lo scuote da una maggiore valutazione dell'evento, il fatto di una nuova posizione giuridica e morale che egli assume colla qualità di testimone: la cedoletta dell'usciere che lo invita a recarsi nel gabinetto del giudice istruttore ha per ciascun individuo un piccolo valore psicologico d' interesse e d' impressionabilità, che muta a seconda dei temperamenti, delle educazioni, delle culture, della moralità e delle capacità singole. Ma per l' individuo affetto da preoccupazione questo piccolo episodio si confonde nella gran massa incolore di tutti quanti gli altri piccoli ed insignificanti atti della sua vita quotidiana.

Al cospetto del giudice istruttore egli non sente neppure la forza di rievocare dinanzi alla memoria con qualche esattezza gli scarsi elementi del fatto, che si sono in lui stratificati; in preda ad una grande pigrizia fisica e ad una grande indolenza morale, egli finisce col lasciarsi al massimo grado suggestionare dal magistrato inquirente, al quale quella figura scialba ed incolore non desta alcun sospetto, ed il testimone

finisce con l'acconsentire a tutto quello che gli dice il magistrato, e si risparmia qualsiasi fatica intellettuale e fisica, limitandosi a parlare con pochi monosillabi.

VI.

Come le avarie dell'attenzione, come la preoccupazione anche la suggestione attraversa tutta una gamma di gradazioni e di sfumature che premono sulla testimonianza, deformandola.

Ricordo un caso assai strano degli effetti della suggestione, dell'errore.

Mi trovavo negli uffici interni di una stazione ferroviaria della linea Ancona-Castellammare-Adriatico, nell'ora in cui i diversi impiegati delle singole gestioni fanno il versamento dei loro incassi nelle mani del Capo-Stazione. L' impiegato della gestione biglietti, un giovanotto psichicamente assai debole, attossicato da una eredità di frenastenico, aveva incassato la somma di L. 300 e procedeva alla somma delle singole partite per poi vedere se la somma totale corrispondesse o pur no al danaro effettivamente in cassa.

In cassa aveva una somma esatta di trecento lire, sul giornale degli incassi giornalieri invece per un errore di somma segnò lire duecento; dopo di che, convinto di non aver sbagliato nella somma, contò il danaro e trovò che le trecento lire non erano che duecento; contento di questa coincidenza si mosse per andare a versare il denaro dal Capo-Stazione: ma nel frattempo giunse il compagno che doveva sostituirlo nella nottata; allora egli gli fece la consegna della biglietteria e gli disse che bisognava versare le duecento lire che erano in cassa e andò via. Il compagno, sicuro dei fatti suoi, rifece la somma e trovò che ammontava a duecento lire, contò il danaro e trovò che erano duecento lire; andò dal Capo-Stazione, il quale a sua volta preso il denaro, lo contò e trovò che erano duecento lire. Solamente quarantotto ore dopo il Capo-Stazione, rifacendo i conti generali, trovò eccedenti cento lire; ed allora volle rifare personalmente partita per partita tutti i calcoli, e trovò l'errore di somma nei registri della gestione viaggiatori. Il fenomeno consisteva probabilmente

nell'errore di visione di due fogli da cento per due fogli da cinquanta.

Se invece di una eccedenza si fosse trovata una mancanza, la quale naturalmente avrebbe dato luogo ad immediati sospetti, a recriminazioui, ad accuse, a responsabilità amministrative e morali, non sappiamo a quali tristi conseguenze avrebbe potuto portare quel minimo fatto di suggestione: chiamati come testimoni i tre ferrovieri non avrebbero saputo dire la verità.

Della importanza della suggestione sul valore delle testimonianze è indice elevatissimo la disposizione del codice di procedura penale, il quale vieta in qualsiasi modo al giudice istruttore e al magistrato in genere di servirsi nel suo interrogatorio di domande suggestive sia in rapporto dell' imputato sia in quello dei testimoni.

Il fenomeno della suggestione e le sue applicazioni nel campo clinico e le sue conseguenze nel campo penale furono oggetto di alcuni lavori importanti, per cui non crediamo di farne in questa occasione un esame analitico: i migliori lavori in materia sono quelli dell' Ottolenghi e del Binet (1).

Il Lipmann esaminò il valore delle domande suggestive (2).

Notiamo che il testimone può rimanere suggestionato anche da un fatto in apparenza insignificante.

Uno sguardo non bene interpretato può sconvolgere la testa di un testimone ed indurlo a modificare la sua deposizione in obbedienza a quello sguardo che secondo lui lo perseguita.

Sopratutto dall'ambiente giudiziario sono suggestionati i testimoni; poichè quell'ambiente è assai spesso in così vivo e tristo contrasto con la realtà della vita e delle cose, che gli uomini ivi pigliano aspetti e atteggiamenti, che li fanno apparire trasformati e modificati, come individui estranei alla vita normale che si svolge all'esterno. L'apparato lugubre di un'aula di corte di Assise tra gente vestita a bruno e gente

(1) Ottolenghi: *La suggestione e le facoltà psichiche occulte in rapporto alla pratica legale e medico-forense.* Bocca, Torino. — Binet: *La suggestibilité.* Paris.

(2) O. Lipmann: *Die Wirkung von Suggestionfragen.* Leipzig, J. A. Barth, 1908.

recinta in una gabbia, tra uomini togati che hanno l'aspetto di semidei a riposo, ed uomini armati che fanno cigolar catene, fa sì che la mente puerilmente limitata di un ignorante contadino si confonda e si perda in quel frastuono, e la sua deposizione risulterà di una serie di monosillabi articolati più coi muscoli del collo, che con quelli della gola.

VII.

Gli accenni dati finora al problema della testimonianza non fanno altro che dare un' idea dell' importanza della questione e della necessità di un metodo scientifico per lo studio psicologico delle testimonianze.

Bisogna tener presente che il gran numero delle anomalie psicologiche che interessano la testimonianza — anche quando sono emozioni violenti, allusioni, allucinazioni ecc. — sono sempre di grado tale che difficilmente si lasciano scorgere ad occhio profano.

E pur senza entrare nel campo vero e proprio delle anomalie — grandi o piccole esse siano — mille altri fattori deformano ed alterano la testimonianza, fattori individuali come il sesso, l'età, lo stato civile, la sanità, la condizione degli organi sensoriali, ecc. oppure fattori di indole sociale, come la cultura, la condizione economica, la classe sociale, il mestiere o la professione, la religione, il partito politico, ecc., ecc.

Non devonsi infine trascurare le anomalie della testimonianza dovuta all'erronea ed inesatta interpretazione di chi investiga, per divergenza di condizioni individuali e sociali.

Umberto Fiore.

SULLA IMPORTANZA PSICOLOGICA DELLA « MOTIVAZIONE » NELLE SENTENZE DEI GIUDICI

È un principio riconosciuto da quasi tutte le legislazioni civili che le sentenze dei giudici debbano, nella grande maggioranza dei casi, essere *motivate*, ossia che il giudice debba riferire e spiegare in qualche modo le ragioni che lo hanno condotto ad una determinata pronunzia.

Non è qui il caso di esaminare l'origine storica di tale principio, l'evoluzione e le trasformazioni che ha subito attraverso i tempi, ed il diverso modo con cui viene interpretato ed applicato presso i diversi popoli.

Vogliamo invece limitarci ad accennare all' importanza che potrebbe avere uno studio prevalentemente *psicologico* di tutto quel materiale *vivo* che è costituito dalle motivazioni delle sentenze, quali si trovano riferite in gran copia nelle raccolte giuridiche, ed al notevole contributo che tale studio potrebbe portare non solo alla psicologia giudiziaria, ma anche alla psicologia generale, per quanto riguarda la formazione dei giudizi e delle opinioni, anche all'infuori del diritto.

La motivazione di una sentenza può considerarsi, da un punto di vista astratto, sotto due diversi aspetti.

In primo luogo come una specie di *riprova* dell'esattezza delle operazioni logiche che dovrebbero giustificare la decisione specifica.

E ciò allo scopo di porre in grado chiunque legga una determinata sentenza di *verificare* se, dati i presupposti di fatto stabiliti dal giudice, siano legittime le conclusioni che egli ne trae.

In altri termini, la motivazione di una sentenza dovrebbe avere lo stesso valore logico che la dimostrazione di un teorema.

Ma è facile vedere come in questo caso tale motivazione sarebbe perfettamente inutile, o dovrebbe tutto al più limitarsi all'accertamento dei presupposti di fatto: non essendovi alcuna ragione per costringere il giudice a ripetere una serie di operazioni logiche che, se di carattere puramente formale, chiunque sarebbe in grado di fare per conto proprio. E poco importerebbe anzi che il ragionamento del giudice fosse logicamente sbagliato, quando fosse invece esatta la conclusione. Infine sarebbe del tutto inconcepibile l'eventualità — pure così frequente — di motivazioni contraddittorie in base a presupposti (apparentemente almeno) identici.

In secondo luogo la motivazione potrebbe considerarsi come una semplice *riproduzione* del procedimento psicologico che si svolse nella mente del giudice nel prendere in esame quella determinata controversia.

Ma chiunque abbia una certa esperienza del modo con cui si viene effettivamente formando l'opinione dei giudici (specialmente nelle deliberazioni collettive), può facilmente comprendere da quale ammasso d'incoerenze, d'incertezze, di dubbi, d'idee confuse e contraddittorie, dovrebbe essere costituita la motivazione delle sentenze, quando essa dovesse rispecchiare fedelmente le varie fasi mentali attraverso cui è venuto concretandosi il pensiero e la *decisione* del giudice.

Solo *quando l'opinione è già formata* interviene in realtà l'opera del ragionamento che deve giustificarla, prima di fronte a sè stesso, e poi di fronte al pubblico col mezzo della motivazione (1).

(1) Ciò venne riconosciuto anche da giudici eminenti, come ad es. l'UNGER, presidente del Tribunale dell'Impero di Vienna: « Auch ich schöpfe, wenn mir ein Rechtsfall zur Entscheidung vorgelegt wird, mein Urteil zunächst und unmittelbar aus meinem Rechtsgefühl (Rechtsbewusstsein) und suche erst hinterher nach der gesetzlichen Begründung und Rechtfertigung meines « Vorurtheils »: es findet also zunächst ein instinktives Erkennen und Urteilen und hierauf erst ein reflektierendes statt. » (« Deutsche Jurist. Zeit. », 1906, p. 781). Egli soggiunge bensì che, quando trova che l'opinione, così formatasi istintivamente, è contraria ad una disposizione di legge, ritiene suo dovere di giudice l'abbandonarla; ma ciò può valere per i casi *evidenti* (in cui ad es. il giudice non ricordi l'esistenza di un dato articolo del codice), non per i casi *dubbi*, in cui egli — già prevenuto — si trovi di fronte ad un articolo suscettibile di diverse interpretazioni.

Queste due fasi sono anzi spesso del tutto distinte, specialmente in certe categorie di giudici: e di qui il valore, dal punto di vista psicologico assai ineguale, delle diverse motivazioni.

Nella gran maggioranza dei casi infatti il giudice *medio* non si cura affatto della corrispondenza fra l'intimo convincimento e l'espressione scritta, ma si limita a raccogliere sulla traccia della dottrina e della giurisprudenza quel tanto di argomenti, buoni o cattivi, che possano dare alla tesi da lui sostenuta un aspetto esteriore di coerenza logica.

Diverso è il caso per i giudici di una mentalità molto *superiore* o molto *inferiore* alla media.

I primi hanno il coraggio di fare *una scelta* fra gli argomenti, rigettando quelli — anche più comuni — che non li persuadono, accontentandosi anche di *un minor numero* di ragioni, e spesso lasciando trasparire il *dubbio* che, fino all'ultimo momento, li ha accompagnati.

I secondi, impressionati da argomenti che, per la loro stranezza od evidente assurdità non si presenterebbero mai ad una persona intelligente, non esitano a riferirli nelle loro motivazioni, le quali vengono così ad assumere un carattere di evidente spontaneità.

Sia gli uni che gli altri, lasciando presupporre un maggior substrato di *sincerità*, presentano per l'esame psicologico delle motivazioni un interesse particolare (1), e permettono di ricostruire fino ad un certo punto la mentalità di ogni singolo giudice (o di una classe di mentalità affini) mediante il confronto di una serie di sentenze estese dal medesimo relatore.

Da questo esame potrebbe intanto rilevarsi, con metodi abbastanza precisi, la verità di un fatto già riconosciuto empiricamente e praticamente utilizzato nel ceto forense, e cioè

(1) E ciò anche per quanto riguarda la genesi delle *opinioni comuni*: da non confondersi colle comuni *tendenze*, quali possono risultare dalle sentenze di giudici che non si sono formata, in qualunque modo, un'opinione propria, rimettendosi invece alla dottrina, alla giurisprudenza, ecc. « The *general opinion* must be that of people who have an opinion, not of all people indiscriminately, including those who have never considered the subject. » (CLIFFORD, *Mathematical papers*, London, 1882, p. 560).

l'esistenza in ogni giudice di particolari atteggiamenti e tendenze di fronte a determinate specie di controversie giuridiche (" equazione personale del giudice „).

Così dal confronto di tutte le sentenze di un dato giudice di appello in un certo periodo di tempo, potrebbe dedursi un indice della sua tendenza a riformare o confermare le sentenze di primo grado, e stabilirsi il grado di deviazione dall' indice medio di un dato tribunale, o da quello comune a tutti i tribunali dello Stato, quale può rilevarsi dalle statistiche ufficiali, od anche dal semplice calcolo delle probabilità.

Nello stesso modo potrebbe risaltare la sua maggiore o minore severità di fronte a certe categorie di delinquenti o di reati, il suo atteggiamento di fronte a certe classi sociali, a certe specie di prove, a certi princìpi generali del diritto, ecc., ecc.

Ma anche le sentenze di tipo più *impersonale* non possono dirsi prive di valore, in quanto, se meno delle altre si avvicinano al procedimento psicologico effettivo del giudice, costituiscono però sempre un esempio di ragionamento *medio,* ossia la riproduzione di un tipo comune di ragionamento (o creduto tale), che il giudice, invece di *rifare* per conto proprio, ha preferito accettare senz'altro nel suo complesso.

Il carattere più abituale di questo tipo di ragionamento (in gran parte del resto comune anche alle motivazioni più personali) è quello di apparire come una serie di argomenti, che hanno poca o nessuna relazione fra di loro, ma sono destinati a produrre un certo effetto nel loro insieme.

Anche i singoli argomenti sono per lo più costituiti nello stesso modo, e cioè dal semplice *ravvicinamento* di certi dati di fatto che dovrebbero condurre *intuitivamente* alla conclusione (o meglio all' impressione) desiderata dal giudice.

Si potrebbero anzi citare numerosi esempi in cui gli stessi fatti, le stesse circostanze, vengono ravvicinate fra di loro, *quasi con le stesse parole*, all'effetto di condurre a conseguenze completamente opposte.

È vero che qualche volta in simili casi si fa richiamo ad un diverso procedimento logico (invocando ad es. alcuna di quelle famose " regulae Juris „ che servono a tutti gli usi) ma è chiaro che tale procedimento non viene invocato come modello di argomentazione formale, ma piuttosto come ricordo

al lettore della *larghezza di limiti* entro cui può svolgersi (senza urtare il sentimento e la logica giuridica comune) il processo puramente intuitivo.

E un richiamo espresso all' intuizione si trova anche nell'abuso delle frasi tanto frequenti nelle sentenze (specialmente di tipo *medio*): " È intuitivo „, " assurdo „, " evidente „, " inconcepibile „, " ripugna alla logica „, ecc., ecc.

Anche sotto questo aspetto sarebbe interessantissimo un esame analitico (e con criteri psicologici) delle motivazioni contradditorie: dalla quale analisi potrebbero risultare non tanto i punti irreducibili di dissenso nei singoli casi (qualche tentativo fatto in tal senso ad effetti puramente giuridici non ha dato apprezzabili risultati) quanto la manifestazione e giustificazione *tipica* del dissenso, permettendo così di formulare, accanto alle poche, insufficienti e non sempre chiare regole *logiche* imposte dal legislatore (e ben di rado applicate effettivamente dal giudice) una serie di regole *psicologiche* assai meno apparenti all'osservatore superficiale e spesso inconsapevoli al giudice stesso, ma di una importanza teorica e pratica immensamente superiore (1).

Potrebbe a questo punto osservarsi come tali regole (ed in genere tutto il procedimento psicologico a cui abbiamo accennato) non sia proprio delle sentenze, ma di ogni tipo di ragionamento giuridico, ed anzi di ogni tipo di ragionamento in genere che non possa rigorosamente adagiarsi nelle regole della logica formale: e così ad es. che il fenomeno della contradditorietà nelle sentenze non sia molto diverso da quello della contradditorietà fra le varie opinioni filosofiche, e, come per queste è fallito ogni tentativo di trovare non solo il punto irriducibile, ma spesso anche il tipo del dissenso, così ogni simile tentativo debba fallire anche per quelle.

Ma nella motivazione delle sentenze (come in minor grado

(1) La necessità di studiare i « procedimenti tecnici » (e quindi essenzialmente psicologici) della giurisprudenza, venne spesso riconosciuta anche dai giuristi. Confr. ad es. A. Esmein: *La jurisprudence et la doctrine.* « Rev. trimestr. de droit civil », 1912, p. 13). Pur troppo un simile studio — almeno per quanto mi risulta — non venne ancora tentato. Per qualche caso particolare possono consultarsi alcuni interessanti articoli di Meynial e Winter nella « Revue de métaphysique et de morale », 1907 e 1908.

in qualunque tipo di ragionamento giuridico) vi sono dei dati particolarmente caratteristici e che possono forse permettere di giungere ad un risultato più positivo:

1) La perfetta delimitazione del problema: che invece così difficilmente si riscontra nelle questioni filosofiche.

2) Una maggiore fissità nei dati primitivi (disposizioni di legge comuni, identità nelle circostanze di fatto, ecc).

3) Il gran numero e la grande varietà di opinioni (pochi problemi generali possono bastare alla vita di un filosofo, mentre un giudice può essere chiamato in un solo anno a formarsi migliaia di opinioni).

4) L'obbligo imposto al giudice di giungere ad un risultato *preciso.*

5) Le varie vicende e spesso il *finire* di una questione; (esistono molti casi in cui una data questione *cessa* dall'essare controversa, — ad es. in seguito ad una lunga serie di decisioni conformi — e questo caso di vittoria definitiva ha una grande importanza psicologica in quanto permette fino ad un certo punto un giudizio *di valore* sulle motivazioni ormai abbandonate, tanto più trattandosi di vittoria che non possa spiegarsi in relazione a mutate condizioni sociali od a nuove correnti di idee, ecc.).

6) La possibilità di maggiori confronti, tenendo presente il vario tipo di mentalità del giudice, l' influenza delle varie condizioni etniche e sociali, ecc.

In termini più generali, il procedimento con cui i giudici formano e giustificano le proprie opinioni e deliberazioni rappresenta *un caso particolare* — più preciso nei termini, più facilmente delimitabile, soggetto ad un minor numero di cause indeterminabili, e ad una maggiore influenza di cause determinate — del tipo di ragionamento comune, e, come tale, non solo si presta maggiormente ad uno studio intrinseco, ma può rischiarare di nuova luce certi aspetti meno apparenti e conosciuti, del procedimento logico in genere (1).

(1) Fra i più notevoli contributi allo studio di tale procedimento — considerato sopratutto dal punto di vista psicologico — ricordiamo il recente lavoro di H. SCHMIDKUNZ: *Grundzüge einer Lehre von der logischen Evidenz.* (« Zeitschr. für Philos. und Philos. Kritik », 1912, p. 1-64). È a rilevarsi però che, mentre le finissime analisi dell'A. presentano un interesse indi-

Ricordiamo del resto come questa necessità di sottrarsi alle strettoie della logica formale, e quindi di trovare una teoria che giustifichi, o spieghi, determinati modi di decidere e di agire in modo contradditorio a dati o princìpi che non sono suscettibili di modificazione apparente, venne già sentita alcuni secoli or sono in un campo molto affine a quello del diritto, e cioè nella *teologia morale*, e venne superata introducendo precisamente la teoria psicologica delle *opinioni probabili*. Potranno essere giustificate le critiche ai moventi di coloro che a questa teoria dettero una forma concreta, potranno deplorarsi gli abusi e gli eccessi che si verificarono, specialmente per opera di chi non seppe (o più spesso non volle) comprenderne il valore psicologico, ma bisogna anche riconoscere che essa non fu la creazione arbitraria di pochi teologi, ma piuttosto la semplice generalizzazione di princìpi e di metodi già effettivamente seguiti nella pratica. Ed un osservatore spassionato che rileggesse con animo sereno le opere dei probabilisti, vi troverebbe non solo veri tesori di analisi psicologica, ma dovrebbe forse anche constatare con sorpresa quanto la teoria delle opinioni probabili sia *ancora viva* nel campo del diritto.

Al quale campo dovendo qui limitarci, vogliamo accennare in ultimo ad alcune fra le conseguenze pratiche cui potrebbe condurre questa nuova valutazione psicologica (in contrapposto a quella puramente logica) delle sentenze.

In primo luogo appare subito quanto sia ingiustificato ed inopportuno il movimento del cosidetto *diritto libero* (" freie Rechtsfindung „, " Gefühljurisprudenz „, ecc.) ossia la pretesa che il giudice possa e debba aggiungere qualche cosa alla legge (1). Esso non è in fondo che il portato di un equivoco, ossia

scutibile anche per i giuristi, e potrebbero essere chiarite da numerosi esempi tratti dalla giurisprudenza, alcune fra le sue conclusioni dovrebbero venir modificate, quando si tenesse presente il tipo dell' « evidenza giuridica », che non può identificarsi nè con quello dell'evidenza puramente logica, nè con quello dell'« evidenza psicologica » (confr. *loc. cit.*, sez. VII).

(1) È inutile ricordare ai giuristi la ricca letteratura che ormai esiste su questa materia. Per i non giuristi che desiderassero formarsi un' idea di tale movimento e delle sue eventuali conseguenze pratiche, raccomandiamo il breve ma acuto opuscolo di F. BEROLZHEIMER: *Die Gefahren einer*

di una eccessiva fiducia nel tipo logico del ragionamento giuridico, che si suppone costante ed invariabile, e di un eccessivo disprezzo per quei ragionamenti sottili astrusi e spesso di una voluta complicazione, che permettono, ad un giudice intelligente, di giungere allo stesso risultato, e cioè, senza modificare la legge, di estenderne considerevolmente i limiti di applicazione.

Con questa differenza, che, mentre la facoltà di modificare la legge può condurre, da parte di un giudice mediocre, a conseguenze assai pericolose, la possibilità invece di farne un'applicazione estensiva per mezzo di una motivazione ingegnosa, che deve però sempre conservare almeno le apparenze di una rigorosa logicità, è data solo ad un giudice molto intelligente, al quale viene in tal modo concesso, di fronte ai suoi colleghi, un *aumento di potere* che non può certo nuocere agli interessi della collettività.

Per non citare che un esempio, mentre venne dimostrato che alcune fra le più caratteristiche sentenze del giudice Magnaud, (di una mentalità, a mio avviso, molto mediocre) le quali, a giudicarne dai motivi da lui addotti, apparirebbero in maggior contraddizione colle leggi vigenti, erano invece perfettamente giustificabili in base al più stretto rigorismo giuridico, ed alcune altre non sarebbero giustificabili nemmeno coi più larghi criteri di valutazione sociale, — abbiamo invece un caso tipico dell'estensione a cui può giungere il potere di un giudice autorevole ed intelligente nella celebre sentenza con cui il Mortara, in base ad una interpretazione letterale della legge, ritenne doversi concedere — secondo il diritto vigente — il voto politico alle donne (1).

Gefühljurisprudenz in der Gegenwart, Lepzig, 1911. Il noto libro di H. U. Kantorowicz: *La lotta per il diritto*, che diede origine alle maggiori discussioni suscitate al riguardo, venne tradotto anche in italiano dal giudice Maietti (Sandron, 1908).

(1) Occorre tener presente che sarebbe altrettanto pericoloso il *consiglio esplicito* dato al giudice di decidere ad arbitrio secondo il proprio sentimento o le proprie teorie, e poi di trovare una giustificazione qualsiasi anche in altre teorie, più conformi alla parola della legge. (Così ad es. il Brecht: *System der Vertraghaftung*, cit. da Bekker: *Grundbegriffe*

Un' altra e più interessante conclusione a cui potrebbe giungere un' accurata analisi psicologica delle sentenze sarebbe forse quella di constatare come tuttavia sussista e sia vivo quel contrasto, quella lotta fra l' *equità* e il *diritto* che il legislatore credette di potere bandire con tanta facilità dalle nostre leggi. E si potrebbe anche dimostrare come anzi una gran parte di quelle regole sull'equità, che hanno trovato un' espressione ed un riconoscimento formale nel diritto inglese, sono in realtà applicate sotto altra forma — e senza rendersi conto del contrasto — dai nostri giudici.

Ma tutte queste considerazioni ci condurrebbero troppo lontano dal nostro proposito, il quale è stato solamente quello di richiamare da una parte l'attenzione degli psicologi sopra un' immenso materiale di studio fin'ora quasi del tutto trascurato, e dall'altra l'attenzione dei giuristi sulla necessità di studiare e rendersi un conto più esatto di quelle leggi psicologiche che — sebbene non siano scritte nei codici — hanno tanta importanza nell'esplicazione quotidiana della loro attività teorica e pratica (1).

E forse da questo riavvicinamento fra la psicologia ed il diritto potranno ricavarsi risultati assai maggiori di quelli finora ottenuti dal voluto contrasto, dalla voluta separazione che filosofi e giuristi hanno mantenuto gli uni rispetto agli altri, e potrà trovarsi il fondamento di una vera " scienza del diritto „ — intesa nello stesso senso di tutte le altre scienze e ad esse collegata — a cui nè gli uni nè gli altri hanno saputo fin'ora dar vita.

Roberto Vacca.

des Rechts, Berlin, 1910, p. 331): mentre può essere un bene che il giudice stesso *si renda conto* dell'elemento arbitrario e sentimentale che necessariamente inerisce a qualsiasi decisione.

(1) Non sarebbe forse a questo riguardo privo di utilità, anche per i civilisti, un corso di « psicologia giudiziaria » in cui, fra l'altro, venissero particolarmente analizzate e criticate le motivazioni più caratteristiche delle sentenze, sia dal punto di vista psicologico che da quello giuridico. Non è infatti ai soli criminalisti ed impiegati di polizia che manca spesso — come osservava il v. Liszt — quel « psychologischer Tiefblick, den nur die wisseuschaftliche Durchbildung zu geben vermag ». (*Psychologie und Strafrecht.* « Deutsche Juristen Zeitung », 1902, p. 16).

LA CRISI DELLA PSICHIATRIA FORENSE IN ITALIA
E LA RIFORMA DELLA PROCEDURA PENALE

. . . . io parlo per ver dire
Non per odio d'altrui, nè per disprezzo (1).

Nella psichiatria forense vi è da noi una grave crisi; più grave forse di quanto i nostri psichiatri si possano o si vogliano render conto. Non solo i magistrati ed i giurati abbastanza spesso mettono in non cale i responsi degli psichiatri; non solo gli avvocati ed i giornalisti scelgono volentieri lo psichiatra quale bersaglio dei lor facili strali. In seguito ad una piccola inchiesta che ho compiuta, spesso celando la mia qualità di psicologo e di alienista, ho appreso che fra le persone colte delle più diverse condizioni sociali, professioni, ecc. — compresi i medici non alienisti — esiste, con unanimità davvero impressionante, una profonda disistima dei periti psichiatri, disistima non di rado accompagnata da acre ostilità e viva irritazione. Non ripeterò gli epiteti che uscivano dalle bocche dei miei interlocutori e gli incitamenti ad esser " feroce „ che essi mi rivolgevano, appena manifestavo il proposito di scrivere su questo argomento. Mi basta di aver messo in evidenza il fatto indiscutibile che quello stato d'animo è generale e profondo.

Non ho alcuna intenzione di esser " feroce „. Il fatto or ora esposto mi rattrista assai, perchè da esso derivano varie conseguenze molto dannose per la scienza e per la società. Basti pensare che il discredito si estende facilmente dalla

(1) Avevo già scelto questa epigrafe per la presente nota, quando vidi che anche il MINGAZZINI l'aveva usata in una occasione affatto simile: nella prefazione polemica ai suoi *Saggi di perizie psichiatriche* (Torino, Unione tip. ed, 1908). La coincidenza è significativa!

psichiatria forense a tutta la psichiatria, la psicopatologia ed anche la psicologia.

Mio sincero desiderio è di contribuire, sia pur in minima parte, a far cessare questa incresciosa situazione e non raggiungerei certo il mio scopo rinfocolando le ostilità e ripetendo attacchi che non avrebbero nemmeno il dubbio pregio di esser nuovi.

D'altra parte però vorrei che gli psichiatri si persuadessero che sono assai cattive tattiche il superbo disdegno da numi offesi nel quale non di rado si ammantano e la loro altezzosa noncuranza o negazione di tutto quanto c'è di giusto nelle critiche che vengono loro fatte. Poichè uno stato d'animo così concorde, generale e deciso qual'è quello dell'opinione pubblica riguardo alla psichiatria forense difficilmente può essere basato del tutto sul falso. Sotto alle ingiustizie ed alle esagerazioni, per quanto grandi, ci deve essere un nocciolo di verità.

Appunto questo " nocciolo di verità „ mi propongo ora di prendere in esame, con grande calma e senza desiderio di sollevare alcun clamore di scandalo, ma con piena franchezza, senza legami di colleganza e senza inchini all' autorità o all'accademia. Prima però desidero far rilevare che se, per ragioni di brevità o per calore di persuasione, esprimerò opinioni nette e recise, non pretendo affatto con ciò di far da arbitro o da oracolo, ma solo palesare le mie sincere convinzioni, frutto di un lungo esame dell'argomento, ed insieme impostare la grave questione in modo concreto e preciso, sceverandone bene i vari elementi.

Sarei pago se con ciò avessi almeno contribuito a rendere le future discussioni più oggettive e feconde.

Le cause del fatto che abbiamo preso in esame vanno divise in due grandi gruppi, che hanno valore e significato assai diversi:

I. Il gruppo delle cause generali, dipendenti dalle condizioni attuali della scienza e che sono estese più o meno a tutta la psichiatria.

II. Il gruppo delle cause speciali, dipendenti dalla legislazione, dalla particolare procedura che regola le perizie

e dal modo e dall'ambiente in cui queste vengono preparate e presentate.

Una delle cause più importanti d'indole generale è a mio parere l'eccessivo " antropologismo „ che ha inquinata e che ancora in parte inquina la psichiatria forense. La scuola antropologica fondata da Cesare Lombroso ha certo avuto meriti insigni e non è il caso che mi soffermi qui ad enumerarli, ma ha d'altra parte dato luogo ad esagerazioni ed a fanatismi veramente perniciosi.

Fu eretto a dogma il principio che il delinquente era caratterizzato... non dal fatto di aver commesso un delitto, bensì dall'avere delle " stigmate somatiche degenerative „, tanto che il Lombroso non esitò a chiamare " deliquenti nati „ dei poveri diavoli onestissimi i quali avevano la disgrazia di possedere un grosso tubercolo di Darwin, delle lunghe pieghe interdigitali ed altri simili " marchi d'infamia „ !

Ed allora per le pianure, le caverne, le boscaglie del corpo umano fu bandita una gran caccia alla ruga, alla piega, alla protuberanza, all'asimmetria; si misurò in lungo in largo e per traverso, di fuori e di dentro.

Così si presentarono ai tribunali perizie irte di cifre, piene di grafiche e di fotografie e con *tali* elementi si pretese di giudicare... lo stato *psichico* degli accusati e la *libertà* ed *imputabilità* dei loro atti !

L'inanità di queste pretese fu scorta facilmente anche dal buon senso popolare, il quale colpì col suo scherno una simile " scienza „.

Ora si può dire che questo " antropologismo „ abbia fatto o stia facendo rapidamente bancarotta. I concetti di " degenerazione „ e di " atavismo „ sui quali si fondava sono stati sottoposti ad una severa revisione critica; il problema centrale dei rapporti fra psiche ed organismo, che esso aveva creduto risolto o " sorpassato „ si ripresenta irto di dubbi e di difficoltà; indagini fatte con maggior circospezione e senso critico mostrarono il poco o nessun valore delle pretese " stigmate somatiche degenerative „ che si trovano in fior di galantuomini e mancano spesso per l'appunto nei delinquenti più raffinati, quelli in guanti gialli... (1). Eppure in molte

(1) Per maggiori notizie in proposito si vedano: F. De Sarlo e G. Calò. *La patologia mentale in rapporto all'etica e al diritto* (Palermo,

perizie psichiatriche l'esame antropologico continua a costituire il piatto forte!

Un'altra grande causa delle deficienze della psichiatria forense — causa che è strettamente connessa con la precedente — è il disinteresse e perfino il dispregio mostrato dagli psichiatri verso gli studi psicologici.

Molti di essi confusero il rigore scientifico ed il *metodo positivo* con un gretto materialismo che ammetteva come reale solo ciò che è visibile e misurabile, non accorgendosi che un'idea, un'emozione, un impulso, una volizione, sono *fatti* altrettanto *positivi* e sicuri quanto una piega o un tubercolo — per quanto constatabili con diversi e più fini mezzi d'indagine. Inoltre essi — invasi da una paura spesso assai comica contro tutto ciò che sappia anche lontanamente di filosofico, o, come soglion dire, di " metafisico „ — hanno cercato, a forza di " reazioni esterne „ e di " concomitanti „, di parlar il meno possibile di fatti psichici; basti dire che il Lombroso nella sua opera *La perizia psichiatrico-legale* ha dato l'ostracismo alla parola " volontà „!

Quale meraviglia che perizie scritte con simili preconcetti presentino deficienze ed errori psicologici tali da far sorridere non solo i competenti ma anche semplici persone colte e di buon senso?

Attualmente questi preconcetti vanno un poco attenuandosi; si va riconoscendo l'importanza, anzi la necessità di ampie e precise indagini psicopatologiche. Però in generale gli psichiatri non vogliono ancora capire che è altrettanto assurdo sperar di fare della buona psicopatologia senza aver *prima* studiata a fondo la psicologia normale, come di far della buona patologia senza conoscer la fisiologia.

Come si può giudicare del valore patologico di un fenomeno psichico se non se ne sono prima ben studiate la *natura* ed i limiti di normalità? Ed infatti vediamo ben spesso

Sandron), cap. II: *Le varie forme d'anormalità e la degenerazione.* — R. Brugia *I problemi della degenerazione* (Bologna, Zanichelli, 1906). — E. Tanzi. *Trattato delle malattie mentali* (Milano, Soc. ed. libraria, 1905), p. 649 e seg. — id. *Psichiatria forense* (Milano, Vallardi, 1912), p. 505 e seg. — G. Fanciulli. *La perizia psichiatrica nel diritto penale* (Palermo, Sandron), cap. IV: *L'esame somatico* — ecc.

nelle perizie attribuire senz'altro significato patologico ad una quantità di fenomeni che invece fanno parte dell'attività psichica normale.

Vediamo ora quali sono le cause speciali — tecniche e procedurali — che contribuiscono ad accentuare i difetti della perizia psichiatrica.

La causa più evidente, quella che il pubblico cita sempre con indignazione, consiste nelle discussioni pubbliche fra periti, nei " clamorosi tornei psichiatrici in cui si fa scempio della scienza „.

Parecchi psichiatri hanno obiettato che tale critica è ingiustificata. Essa deriva secondo loro dall' illusione dei profani che la psichiatria sia una scienza sicura e rigorosa come la matematica, che essa possa dare responsi infallibili, mentre in realtà è una scienza giovane, ancora piena di incertezze, in cui sono possibili diverse interpretazioni degli stessi fatti; dunque — dicono — sarebbe pericoloso attenersi al giudizio necessariamente imperfetto ed unilaterale di un solo perito; occorre che lo stesso caso sia studiato da più periti. Questi poi — continuano quegli psichiatri — non devono essere obbligati ad accordarsi in un unico responso collegiale, che spesso costituirebbe un artificio ed un' ipocrisia, venendo ad essere il risultato di accomodamenti e di compromessi e non di vere convinzioni.

Molto meglio — concludono gli psichiatri — una discussione aperta che illumini le varie faccie della questione e che prospetti senza riserve ai giudici le ragioni che militano pro e contro le diverse tesi (1).

E fin qui — salvo qualche riserva sui limiti e le modalità di tale discussione — sono d'accordo.

Ma gli psichiatri — anzi, per quanto so, quasi tutti coloro che si sono occupati di questo argomento in occasione dei recenti dibattiti parlamentari per la riforma della proce-

(1) Cfr. E. Tanzi. *Psichiatria forense*, pp. 480-490. — L. Ellero. *Discorso* in « Atti parlamentari » del 6 Giugno 1912 (riportato nella rivista « La scuola positiva », Luglio-Agosto 1912, p. 417).

dura penale (1) — hanno trascurato un lato della questione che secondo me è *importantissimo.*

Data l' imperfezione attuale della scienza psichiatrica e ammesso quindi che esiste un margine più o meno ampio riservato all' interpretazione soggettiva ed all'opinione personale del perito — è ovvio che è *tanto più necessario* che il perito sia libero da ogni altra influenza perturbatrice del suo giudizio.

Invece, secondo gli ordinamenti attuali tale influenza perturbatrice, c'è ed è gravissima; tanto da costituire, a mio parere, la ragione principale della crisi della psichiatria forense.

La questione che sto per trattare è per sua natura assai delicata e forse per questo non è stata affrontata nelle discussioni; ma io credo assolutamente necessario sollevarla apertamente e senza ritegni.

Si tratta della situazione psicologica in cui si trova un perito il quale, mentre dovrebbe, per il suo stesso ufficio, dare un giudizio quanto più possibile spassionato ed imparziale, *è chiamato e pagato da una delle parti.*

Con ciò non voglio affatto alludere ad una possibile mala fede; bensì affermare che un perito, per quanto scrupoloso ed onesto, si trova per quel fatto in uno stato di *coazione psicologica e morale* tale da impedirgli di dare un giudizio imparziale.

Ed infatti vediamo nella pratica che il perito chiamato dalla difesa tende inevitabilmente a metter in luce e ad esagerare tutti gli elementi favorevoli all' imputato ed a diminuire o negare quelli a lui sfavorevoli.

Questo fatto poi viene, per contraccolpo, a turbare gravemente il giudizio del perito nominato dal tribunale. Questi — sapendo che avrà di fronte un collega il quale metterà in evidenza tutte le circostanze e gli elementi che sono in pro dell' imputato — è indotto, per naturale e giustificata reazione, a insistere sul rovescio della medaglia. Si aggiunga a ciò il naturale amor proprio che in un pubblico dibattimento

(1) Segnalo come bella eccezione l'on. Queirolo, il quale svolse ampiamente con argomentazioni efficacissime alcune delle tesi che sostengo in questo scritto. (Vedi « Atti parlamentari », 7 giugno 1912, e « La scuola positiva », settembre 1912, p. 461 e seg.; anche « La medicina sociale », II, 1912, n. 7, p. 97).

tende a far difendere a tutti i costi, sia pure a costo della verità e della giustizia, la propria tesi, e si avrà la chiara spiegazione del come scienziati per solito seri e prudenti siano fatalmente trascinati a mostrarsi sotto la peggior luce ed a esporre al ludibrio pubblico la propria riputazione e la scienza che professano.

È in fondo questa falsa e antipatica posizione del perito, questo continuo equivoco fra l'attitudine dello scienziato e quella dell'avvocato, che indigna, e — devo purtroppo riconoscerlo — giustamente, il pubblico.

Questo equivoco deve cessare. Se vogliamo lasciare all'imputato il diritto di scegliere e di pagare il suo psichiatra, sta bene; ma allora siamo logici ed andiamo fino in fondo: non parliamo più di " perito „, bensì di " avvocato tecnico „, di " psichiatra di difesa „ il quale discuterà, in contradditorio con quello di accusa, le varie questioni scientifiche — supplendo così all'avvocato ed al pubblico ministero i quali non possono farlo per mancanza di competenza tecnica. Questa soluzione radicale lederebbe meno dell'attuale equivoco la dignità dello psichiatra e presenterebbe anzi qualche vantaggio pratico — ma troppi sono i suoi inconvenienti, sui quali è inutile soffermarsi, per poterla sostenere seriamente.

Non resta dunque altra soluzione che l'*indipendenza assoluta, sia morale che materiale, del perito dalle parti.*

Non riesco a comprendere perchè si tenga tanto a lasciare all'imputato la facoltà di nominare un perito (1). O l'impu-

(1) Questa facoltà viene largita anche nel progetto per il nuovo codice di procedura penale, presentato al parlamento dal ministro Finocchiaro-Aprile (art. 225).

Curiosa è poi la posizione presa dalla « Commissione speciale del Senato ». Essa afferma dapprima che: « il perito nominato dal giudice è ausiliario e cooperatore di lui; spesso cooperatore decisivo giacchè dal giudizio tecnico o scientifico del perito dipende quello giuridico del magistrato. Or se il magistrato nomina *il proprio perito*, cioè il perito in cui l'organo della giustizia pone fiducia per l'esaurimento di così alto e delicato ufficio, non si può ammettere, anzi si deve assolutamente escludere, che questo perito sia in alcun modo qualificato dalla origine sua come un *perito di accusa*; egli è perito *di giustizia* e organo di essa.... » — E più oltre: « Il giudice, quando occorre, abbia il potere di nominare uno o più periti; e poichè li nomina *come giudice*, non *come parte*, non v'è nessuna ragione che il suo provve-

tato non ha nessun elemento per ritenere che quel dato perito gli sarà favorevole, e allora non ha alcun interesse a far sì che sia nominato; oppure vi è qualche ragione che può predisporre il perito in favore dell' imputato (compenso materiale — amicizia o conoscenza personale — legami di concittadinanza, di partito, di setta — semplice soddisfazione e gratitudine per l'onore della scelta) ed allora queste ragioni turberanno inevitabilmente la serenità e l' imparzialità del giudizio del perito.

Con ciò — si noti bene — non intendo gettare alcuna ombra di discredito sul carattere degli psichiatri; voglio dire soltanto che, essendo uomini e non superuomini, essi non possono pretendere di restar immuni dalle influenze psicologiche e soprattutto dall'azione delle emozioni le quali perturbano il retto giudizio degli altri semplici mortali.

Dalle considerazioni or ora esposte si possono facilmente dedurre le norme procedurali e tecniche che a mio parere sono le più opportune, sia nell' interesse della giustizia sia in quello della dignità degli alienisti:

1) Nomina da parte del magistrato, fin dal periodo istruttorio, di due periti psichiatri *di nota competenza* (o di tre se la importanza o la difficoltà del caso lo facciano ritenere opportuno).

2) Se vi è consenso fra i periti, presentazione di una unica perizia scritta e ampiamente documentata; e poi riassunto verbale, fatto all'udienza da uno o da entrambi i periti, *in linguaggio il più possibile semplice e chiaro,* scevro da superflui tecnicismi, soprattutto parlando davanti a giurati!

3) Se vi è dissenso, ciascun perito presenti, in parte o in tutto secondo l'entità del disaccordo, una perizia in cui siano sostenute le sue ragioni. Al dibattimento ciascun perito esponga le proprie conclusioni e sia libero di discutere *brevemente* e *serenamente* quelle del collega, cercando di limitare e precisar bene la natura e le ragioni del dissenso.

dimento sia controbilanciato di diritto, e immancabilmente, da nomina di periti nell' interesse delle parti ». *Considerazioni giustissime*! Ma perchè allora dice subito dopo: « Però a queste [le parti], vale a dire non al solo imputato, ma anche alla parte lesa, deve esser concessa la *facoltà* di far concorrere all' istruzione un perito per ciascuna »? (Vedi: « La scuola positiva », Marzo-Aprile 1912, pp. 150-151).

4) In ogni caso i periti siano presenti al dibattimento per fornire tutti gli schiarimenti che vengan loro richiesti dalle parti o dai giudici.

5) I periti siano compensati in modo adeguato, che permetta loro assolvere seriamente e dignitosamente il loro compito sì importante e spesso sì difficile e delicato. L'imputato sia pur richiesto dalla legge a concorrere a tale compenso, ad esempio includendolo fra le altre spese processuali — ma resti sempre ben saldo il principio dell'*assoluta indipendenza morale e materiale del perito dalle parti* (1).

Concludo esprimendo la speranza che i colleghi alienisti non si dorranno delle mie franche parole (ispirate — lo ripeto — solo dal desiderio di veder ripristinato lo scosso prestigio della nostra classe) ed invocando un'ampia e viva discussione, la quale forse sarebbe ancora a tempo ad influire sulle disposizioni del nuovo codice di procedura penale, che non è stato ancora redatto in forma definitiva.

In ogni caso sarei lieto se tutti coloro che sono d'accordo sul caposaldo *dell'indipendenza morale e materiale di ogni perito dalle parti* lo dichiarassero pubblicamente.

Ottobre 1912.

ROBERTO ASSAGIOLI.

(1) Queste proposte concordano in massima con quelle contenute nell'« ordine del giorno » svolto dall'on. QUEIROLO alla Camera dei Deputati

BIBLIOGRAFIE PSICOLOGICHE

VI. PSICOLOGIA LEGALE (GIUDIZIARIA E CRIMINALE)

Nella presente bibliografia mi sono dovuto limitare, per ragioni di spazio, a citare — salvo poche eccezioni — soltanto scritti che trattino in tutto o prevalentemente dei temi di *psicologia* legale.

Così ho omesso molte opere che pur contengono contributi o documenti talvolta notevoli, soprattutto di psicologia criminale, come: 1) I trattati e gli altri scritti di psichiatria forense; 2) Le numerosissime opere di « antropologia criminale »; 3) Le opere di polizia giudiziaria. Un'ampia bibliografia di queste tre categorie di scritti si trova nella *Sociologia criminale* di E. Ferri (Torino, Bocca, IV[a] ed. 1900). Numerose altre indicazioni bibliografiche si trovano poi nelle collezioni delle riviste che ho citate [N. 3, 4, 5, 7, 32, 39, 56].

Ho omesso pure l'indicazione delle opere letterarie in cui vengono raffigurati tipi di criminali, per quanto le analisi psicologiche che contengono abbiano in molti casi un valore scientifico di primo ordine: basti ricordare il *Machbeth* di Shakespeare ed i romanzi di Th. Dostojewsky. Non ho citato poi gli scritti che propongono o discutono concezioni « psicologiche » o « psicologistiche » del diritto, poichè appartengono in realtà alla « filosofia del diritto » (anche se sono anti-filosofici!).

Ho omesso infine parecchi scritti di psicologia della testimonianza già citati nello studio del Fiore che si trova nel presente fascicolo. Quanto poi alle applicazioni giudiziarie del « metodo delle associazioni » si veda la bibliografia pubblicata in « Psiche », n. 2, p. 145.

(1). Abels (O.). — *Seltene Verbrechens-Motive.* « Archiv für Kriminal-Anthropologie u. Kriminalistik » XLIX, 1912, n. 3-4, p. 218.

Raccolta di casi preziosi per la psicologia dei delinquenti, fra i quali c'è quello, celebre, dello studente Hossek.

2. Andreotti (A.). — ***Problemi contemporanei nel diritto criminale e nella vita.*** Padova, Drucker, 1912.

Questi saggi di un magistrato sono scritti con simpatico calore e vivo « senso umano ». In essi predomina l'indagine psicologica.

3. *Archives d'anthropologie criminelle, de médecine legale et de psychologie normale et pathologique.* Lyon.
4. *Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik.* Herausgg. von H. Gross. Leipzig, Vogel.
5. *Archivio di antropol. crimin., psichiatria e medicina legale.* Torino.

Questi tre « Archivi » hanno pubblicate molti lavori di psicologia criminale. In essi si trovano poi numerose indicazioni bibliografiche.

(6). Baccelli (Mario). — *Su l'attendibilità delle accuse e testimonianze dei fanciulli.* « Rivista di psicologia applicata », V, 1909, p. 126.

L'A. espone un caso di falsa testimonianza fatta da un ragazzo isterico ed insiste sulla cautela con cui devono essere accolte le accuse dei fanciulli.

7. *Beiträge zur Psychologie der Aussage, mit besonderer Berücksichtigung von Problemen der Rechtspflege, Pädagogik, Psychiatrie und Geschichtsforschung.* Herausgg. von W. Stern. 1 u. 2 Folge. Leipzig, Barth, 1903-1906.

Importante collezione di monografie sulla psicologia della testimonianza.

(8). Claparède (Éd.). — *La psychologie judiciaire.* « Année psychologique », XII, 1906, p. 275.

In questo scritto l'A. traccia le linee generali della psicologia giudiziaria, soffermandosi sopratutto sui capitoli: *psicologia del giudice (crinologia) e psicologia della denuncia.*

9. Del Vecchio (G.). — *Il sentimento giuridico.* Torino, Bocca, 2ª ed., 1908.

Questo bellissimo lavoro è di carattere filosofico, ma contiene anche interessanti considerazioni psicologiche. Nelle numerose e lunghe note vi è la bibliografia dell'argomento.

(10). Del Greco (F.). — *La mentalità criminale.* « Rivista di psicol. appl. » VII, 1911, n. 5.

(11). — *Il problema dei rapporti tra psicologia criminale e diritto.* « Il Manicomio » 1911-1912.

(12). — *Il metodo psicopatologico nello studio della personalità criminale.* « Note e riviste di psichiatria », V, 1912, n. 2.

L'A., che è un noto alienista, mette in luce il grande valore, ma riconosce imparzialmente i limiti delle indagini psicopatologiche per la criminologia.

13. De Sarlo (F.) e Calò (G.). — *La patologia mentale in rapporto all'etica e al diritto.* Palermo, Sandron.

Chiara *impostazione* e vigorosa discussione dei vari problemi filo-

sofici e psicologici sollevati dalla psichiatria forense. Ne raccomando vivamente la lettura, anzi lo studio a tutti gli alienisti!

14. Eckardtshausen. — *Über die Notwendigkeit psychologischer Kenntnisse bei Beurteilung von Verbrechen.* München, 1792.

È, per quanto io sappia, il primo scritto in cui si afferma la *necessità* di una « psicologia legale ».

15. Fanciulli (G.) — *La perizia psichiatrica nel diritto penale.* Palermo, Sandron.

L'A. sottopone la perizia psichiatrica, quale vien fatta ora, ad una severa critica e propone opportuni miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda la psicologia, la quale secondo l'A., è « la base prima della perizia in materia di imputabilità ».

(16). Ferrari (G. C.). — *Per una scienza psicogiudiziaria.* « Riv. di psicol. appl. » II, 1906, n. 1.

L'A. mostra l'importanza di questa disciplina ed incita vivamente gli studiosi a coltivarla.

17. Ferriani (L.). — *Minorenni delinquenti. Saggio di psicologia criminale.* Milano, Kantorowicz, 3.ª ed. 1895.

18. — *Delinquenti scaltri e fortunati.* Como, Omarini, 2.ª ed. 1897.

19. — *Delinquenti che scrivono.* Como, Omarini, 1899.

20. — *Delinquenza precoce e senile. Studio di psicologia criminale.* Como, Omarini, 2.ª ed. 1901.

21. — *I drammi dei fanciulli, Studi di psicologia sociale e criminale.* Como, Omarini, 1902.

Tutti questi lavori del Ferriani, che sarebbero preziosi anche solo per la grande ricchezza ed importanza della documentazione di prima mano (il F. fu per molti anni procuratore del Re), riescono particolarmente efficaci e simpatici per i sentimenti generosi ed il mirabile « senso umano » che li animano.

22. Fiore (U.). — *Manuale di psicologia giudiziaria.* Città di Castello, Lapi, 1909.

Con questo volumetto l'A. si è proposto di « segnalare alla massa degli studiosi la importanza di una branca scientifica, che finora in Italia ha trovato assai scarsi cultori ».

23. Friedreich (J. B.) — *Systematisches Handbuch der gerichtlichen Psychologie.* Regensburg, 1835.

Il Friedreich è stato uno dei primi e più valenti sostenitori del valore e dell'importanza della psicologia. Traduco le seguenti frasi, tratte dalla prefazione della sua opera pubblicata, si noti bene, nel 1835, ad ammonimento e confusione dei *moderni* (?) « antipsicologi »:

« Uno dei più significativi e lieti segni della nostra epoca, è, senza

discussione, il fatto che lo studio e le ricerche sulla sfera psichica incontrano un favore sempre più generale e che si è giunti alla viva persuasione che *la psicologia è la vera stella polare in tutti i rami dello scibile umano* ». E, poco oltre, riafferma che « al legislatore, al giudice, al medico legale, e al difensore sono indispensabili precise conoscenze psicologiche, se essi vogliono adempiere con serietà e verità ai loro uffici sì alti e sì importanti per l'umanità ».

24. FRIEDRICK (J.) — *Die Bestrafung der Motive und die Motive der Bestrafung.* Berlin u. Leipzig, Rothschild, 1910.

L'A. riafferma vivacemente l'importanza dell'elemento psicologico nel diritto, fino ad affermare che, in ultima analisi, la scienza del diritto è una *psicologia dei motivi* (motivi del legislatore, motivi del giudice e — nel diritto penale — motivi dell'autore dell'infrazione).

25. GROSS (HANS). — *Kriminalpsychologie.* Leipzig, Vogel, 1898.

Ampio ed ottimo trattato, ormai classico.

(26). — *Zur Frage der Zeugenaussage.* « Archiv. f. Krim.-Anthropol. u. Kriminalistik » XXXVI, 1910, p. 372.

Breve ma importante studio sulla testimonianza. L'autore critica gli esperimenti sulla testimonianza fatti con figure colorate ed incita a farli invece con *avvenimenti* svolgentisi nel tempo e nello spazio, poichè così ci si avvicina maggiormente alle condizioni della testimonianza ordinaria.

27. HESSE (R.). — *Les criminels peints par eux-mêmes.* Paris, Grasset, 1912.

In questo volume sono raccolti e commentati numerosi scritti di criminali di diverso genere. Parecchi di quei documenti presentano un grande valore psicologico.

28. HOFFBAUER (J. C.). — *Psychologie in ihren Hauptanwendungen auf die Rechtspflege.* 1808; 2 Aufl. 1823.

L'A. è un altro dei pionieri della psicologia legale.

(29). KAHN (PAUL). — *La psychologie de l'enfant traduit en justice.* « Bulletin de l'Institut général psychologique », XII, 1912, n. 2 3, p. 133.

L A., dopo aver notato che l'esame antropologico dei giovani criminali offre dati di poco valore, dimostra quanta importanza scientifica e pratica abbia invece uno studio psicologico profondo di quei soggetti.

30. KRAFFT EBING. — *Grundzüge der Kriminal-Psychologie.* Stuttgart, 2 Aufl. 1882.

(31). LARGUIER DES BANCELS (J.). — *La psychologie judiciaire.* « Année psychologique », XII, 1906, p. 157.

Ampia ed accurata rivista sintetica sulla psicologia della testimonianza, seguita da una bibliografia pressochè completa fino al 1905.

32. *La scuola positiva nella dottrina e nella giurisprudenza penale.* Direttore E. Ferri. Milano, Società editrice libraria.

33. Lipmann (O.). — *Grundriss der Psychologie für Juristen.* Leipzig, Barth, 1908.

Buono, per quanto incompleto, schema di un corso di psicologia per gli studenti di legge.

34. — *Die Wirkung von Suggestivfragen.* Leipzig, Barth, 1908.

Accuratissimo studio, frutto di esperienze fatte su circa 1500 persone, dal quale risulta fra altro quanta influenza abbia sulle risposte dei testimoni la *forma* delle domande che vengon loro rivolte. È un lavoro che dovrebbe esser letto e meditato da ogni giudice istruttore.

35. Lombroso (C.). — *L'uomo delinquente.* Torino, Bocca, 1897, V.ª ed., 3 vols.

È l'opera fondamentale della « scuola antropologica ». Accanto alla molta, soverchiante antropologia, contiene anche delle parti dedicate alla psicologia dei criminali.

36. Longo (M.). — *Psicologia criminale.* Torino, Bocca, 1906.

Importante opera in cui sono trattati ampiamente i problemi psicologici e filosofici generali della criminalità.

(37). Maier (H. W.). — *Kasuistische Beiträge zur Psychologie der Aussage.* « Monatschr. f. Kriminalpsychol. u. Strafrechtsref. ». VIII, 1911, p. 480.

Esposizione di due casi di sentenze errate (in una delle quali fu condannato un innocente) per ignoranza psicologica dei giudici.

38. Mirabella (E.). — *Mala vita.* Napoli, Perrella, 1911.

Quest'opera contiene una grande quantità di documenti nuovi assai interessanti sulla psicologia degli affigliati alla malavita. Particolarmente notevoli sono quelli sul « gergo ».

39. *Monatschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtreform.* Heidelberg, Winter.

(40). Mönkemöller. — *Zur Psychopathologie des Brandstifters.* « Archiv. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalistik », XLVIII, 1912, n. 34, p. 193.

Ampia monografia piena di documenti interessanti sulla psicologia degli « incendiari ».

41. Moore (Ch.). — *A treatise on facts, or on the weight and the value of evidence.* 2 vols. Northport, Thomson, 1908.

Opera monumentale (1612 pagine) sulla psicologia della testimonianza basata sullo spoglio di alcune migliaia di incartamenti giudiziari. È una miniera di fatti e di considerazioni che ha un valore veramente eccezionale.

42. Münch. « *Über den Einfluss der Kriminalpsychologie auf ein System des Kriminalrechts.* Nürnberg, 1799.

L'A. è stato uno dei primi sostenitori dell' importanza della psicologia criminale.

43. Niceforo (A.). — *Delinquenti e degenerati dell'inferno dantesco.* Torino, Bocca, 1898.

44. Patrizi (M. L.). — *La fase psicologica dell'antropologia criminale e la monogenesi del delitto.* « L'Acropoli », Marzo 1911.

Questo scritto, come parecchi altri recenti, mostra che l' antropologia criminale tende ad orientarsi sempre più verso la psicologia. Ne prendiamo atto con viva soddisfazione!

45. Raalte (Fr. von). — *Über den Wert der Kinderaussage.* Rotterdam, Nijgh en von Ditmars, 1911.

L'A., che è un maestro, cita una serie di esempi dai quali risulta la poca attendibilità delle testimonianze infantili.

46. Reichel (H.). — *Über forensische Psychologie.* München, Beck, 1910.

In questa monografia l'A. espone la storia della psicologia legale, ne esamina i compiti, ne esalta l' importanza ed afferma la *necessità* che venga studiata a fondo dai giuristi.

(47). Renda (A.) — *Psicologia legale.* « Riv. di psicol. applicata », II, 1906, n. 5.

L'A. indica le varie direzioni in cui si può sviluppare la psicologia legale e ne mostra l' importanza teorica e pratica.

48. Rosadi (G.). — *Tra la perduta gente.* Firenze, Bemporad, 1908.

Dopo un' introduzione generale e polemica, nella quale riafferma l' importanza della psicologia criminale, l'A. descrive a rapidi tratti varie categorie di delinquenti.

49. Schaumann (J. Ch.). — *Ideen zu einer Kriminal-psychologie.* Halle, 1722.

Altro pioniere della psicologia legale.

50. Sello (E.). — *Die Irrtümer der Strafjustiz und ihre Ursachen.* B. I.: *Todesstrafe und lebenslängliches Zuchthaus in richterlichen Fehlsprüchen neuer Zeit.* Berlin, Deker's Verlag, 1911.

Parecchi dei gravissimi errori giudiziari esposti in questa opera dipesero da ignoranza psicologica o psichiatrica.

(51). Senf (M. R.). — *Geschlechtstrieb und Verbrechen.* « Archiv f. Krim.-Antrop. u. Kriminalistik » XLVIII, 1912, n, 1-2.

Notevole, per quanto incompleto saggio sui rapporti fra delitto e sessualità. Nella conclusione l'A. afferma che il penalista deve essere altrettanto psicologo quanto giurista.

52. Stöhr (Adolf). — *Psychologie der Aussage.* Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht, 1911.

Ampio e diligente lavoro d'insieme.

(53). Varendonk (J.). — *Les témoignages d'enfants dans un procès retentissant.* « Archives de psychologie », XI, 1911, p. 129.

L'A. con una ottima perizia psicologica fece assolvere un innocente, malgrado l'incredibile ostilità del presidente del tribunale contro il perito. È un caso sommamente istruttivo e significativo!

54. Wulffen (E.). — *Psychologie des Verbrechers.* Gross-Lichterfelde, Langenscheit, 1908.

È una delle opere più estese e documentate di psicologia criminale.

55. — — *Der Sexualverbrecher.* Gross-Licherfelde, Langenscheidt, 1910.

Questo ampio studio sulla sessualità criminosa completa il precedente volume.

56. *Zeitschrift für angewandte Psychologie und psychologische Sammelforschung.* Herausgg. von W. Stern u. O. Lipmann. Leipzig, Barth.

Questa rivista, che è la continuazione ampliata dei *Beiträge zur Psychol. der Aussage* (Vedi N. 7), contiene numerosi scritti e bibliografie di psicologia della testimonianza.

PUBBLICAZIONI RICEVUTE

ALLIEVO (G.). — *Esposizione critica delle dottrine psicologiche di A. Bain.* 2ª ed. accresciuta. Torino, Paravia, 1912, pp. 164. L. 2.25.

BESANT (A.). — *Essays and addresses.* Vol. I. *Psychology.* London, Theos. Publ. Soc., 1911, pp. 331. 2 sh.

BILLIA (L. M.). — *Platone psico-fisico.* Città di Castello, 1912.

— *L'esiglio di Sant'Agostino.* Torino, Clausen-Fiandesio, 1912.

BRASS (A.) e GEMELLI (A.). — *Le falsificazioni di Ernesto Haeckel.* Firenze, Libreria editrice fiorentina, 2ª ediz. 1912, pp. VIII-190. L. 2.50.

CHIAPPELLI (A.). — *La religione e la filosofia dello spirito.* Estr. dalla « Nuova Antologia », 1 Giugno, 1911.

CLAPARÈDE (ÉD.). — *J. J. Rousseau et la conception fonctionnelle de l'enfance.* Extr. de la « Revue de métaphysique et de morale », mai, 1912.

COLUCCI (C.). — *Ricerche sul polso cerebrale dal punto di vista psico-fisiologico. I. Parte generale.* Estr. dagli « Annali di nevrologia », XXX, 1912, n. 1.

COSSANO (I. M.). — *M. Pl. Drakoulès et la question sociale en Grèce.* Athènes, 1912.

DEL VECCHIO (G.). — *Sulla positività come carattere del diritto.* Modena, Formiggini, 1911.

— *Il concetto del diritto.* Bologna, Zanichelli, 1912, pp. 155. L. 4.00.

— *Il progresso giuridico.* Estr. dalla « Rivista italiana di sociologia », XV, 1912, n. 5.

DE MARCO (F.). — *La reversibilità dei fatti psichici.* Estr. dalla « Rivista di psicologia », VIII, 1912, n. 5.

ELRINGTON (G. A.). — *Le leggi dell'eredità.* Firenze, Libreria editrice fiorentina, 1912, pp. 52. L. 0,75.

FLOURNOY (TH.). — *Metafisica e psicologia.* Perugia, Bartelli, 1912, pp. XII-153. L. 3.00.

GEMELLI (A.). — *Recenti scoperte e recenti teorie nello studio dell'origine dell'uomo.* Firenze, Libreria editrice fiorentina, 4ª ediz., 1912, pp. 110. Lire 0.75.

GRASSI BERTAZZI (G. B.). — *Giordano Bruno. Il suo spirito e i suoi tempi.* Palermo, Sandron, 1911, pp. 850. L. 7.00.

— *La filosofia di Hugo da San Vittore.* Roma, Soc. editrice Dante Alighieri, 1912, pp. 418. L. 5.00.

JONA (G.). — *Le tubercolosi terminali.* Estr. dal « Policlinico » (sez. pratica), 1912.

— *Sindromi vascolo-ematologiche associate.* « Riv. veneta di scienze mediche, XXIX, 1912, n. 8.

— *La nostra sala anatomica. Lezione di chiusura al corso di anatomia topografica.* Estr. dalla « Riv. veneta di scienze mediche », XXIX, 1912, n. 4.

LAGARRIGUE (J. E.). — *Nueva vida.* Santiago de Chile, Cervantes, 1912.

LIMENTANI (L.). — *I presupposti formali della indagine etica.* Genova, Formiggini, 1913, pp. XII-542. L. 7.50.

LYNCH (A.). — *Psychology. A new system based on the study of the fundamental processes of the human mind.* London, Stephen Swift and Co, 1912. 2 vols., pp. 814. 21 sh.

MORSELLI (E.). — *La psicologia etnica e la scienza eugenistica.* Estr. della « Rivista di psicologia » VIII, 1912, n. 4.

MURRAY (R. A.). — *I problemi fondamentali dell'economia finanziaria.* Estr. dal « Giornale degli economisti », Marzo 1912.

NELKEN (J.). — *Über schizophrenen Wortzerlegungen.* Estr. dal « Zentralblatt für Psychoanalyse », II, n. 1.

— *Analytische Beobachtungen über Phantasien eines Schizophrenen.* Sonderabdr. ans dem « Jahrbuch f. psychoanal e psychopatol Forsch. », IV, 1912.

PADOA (A.). — *La logique déductive dans sa dernière phase de développement.* Paris, Gauthier-Villars, 1912, pp 106. L. 3.25.

PALADINO (G.). — *Per l'edizione critica della « Città del sole » di T. Campanella.* Estr. dalla « Rivista di filosofia », IV, 1912, n. 3.

RANK (O.). — *Das Inzest — Motiv in Dichtung und Sage. Grundzüge einer Psychologie des dichterischen Schaffens.* Leipzig u. Wien, F. Deuticke, 1912, pp. VIII-685. Kr. 18.00.

RUTKIEWICZ (B.). — *Il psicomonismo o monismo psicobiologico.* Firenze, Libreria editrice fiorentina, 1912, pp. 98. L. 0.75.

SAFFIOTTI (M. U.). — *L'éducation des anormaux en Italie. Organisation d'une clinique médico-pédagogique.* Extr. de « L'enfance anormale », Juin, 1912.

SCIOLLA (O.). — *Le assicurazioni in rapporto all'aviazione.* Estr, dagli « Atti e relaz. del I Congr. giur. intern. p. il regol. d. locomoz. aerea », 1911.

— *Dei due recenti casi di « contrabbando » e di « assistenza ostile ».* Estr. da « Il diritto commerciale », 1912, n. 2.

VAISSIÈRE (G. DE LA) — *Éléments de psychologie expérimentale. Notions, méthodes, résultats.* Paris, Beauchesne, 1912, pp. 382.

ANGELO GIOVANNOZZI, *Gerente responsabile.*

1912 - Firenze - Stab. Tip. Aldino, Via de' Renai, 11 - Telef. 8-85.

INSERZIONI A PAGAMENTO

Le inserzioni a pagamento si ricevono esclusivamente presso l'Amministrazione di " Psiche „.

TARIFFA

	1 volta	3 volte	6 volte
Una pagina	20	50	90
Mezza pagina	12	32	60
Un quarto di pagina	8	20	36

Il pagamento deve essere anticipato

Per la copertina, prezzi da convenirsi

Scritti di R. ASSAGIOLI in vendita presso l'Amministrazione di *" Psiche „* :

1. — *Scritti e frammenti del Mago del Nord (Johann Georg Hamann).* Traduzione e introduzione di R. Assagioli. Napoli, Perrella, 1908 . . . . . L. 2,50
2. — *Il subcosciente* (con ampia bibliografia). Firenze, Biblioteca Filosofica, 1911 . . . . . 1.00
3. — *La psicologia delle idee-forze e la psicagogia.* Bologna, 1909. 0.50
4. — *Trasformazione e sublimazione delle energie sessuali.* Bologna, 1911. . . . . 0.30
5. — *Le idee di S. Freud sulla sessualità.* Firenze, 1910 . . 0.30
6. — *J. G. Hamann. e R W. Emerson. (Alcune curiose coincidenze fra le loro idee).* Heidelberg, 1908 . . . . . 0.30

LA REVUE PSYCHOLOGIQUE

Recueil trimestriel paraissant à Bruxelles sous la direction da la Doctoresse

Prof. I. JOTEYKO

Adresse de la rédaction : 35, Avenue Paul de Jaer, Bruxelles

Prix annuel : Belgique 8 fr. — Étranger 10 fr.

Chaque année forme un beau volume de 400 à 500 pages.

A partir de 1912 (Vol. V), la *Revue Psychologique* va paraître sur papier velin avec illustrations, et sera imprimée en nouveaux caractères esthétiques

Rubriques : I. *Mémoires originaux* ; II. *Revues générales* ; III. *Comptes-Rendus et Analyses* ; IV. *Chronique.*

Souscription aux cinq premiers volumes (1908-1912) **35** Fr., à envoyer par mandat-poste.

A. F. FORMÍGGINI

EDITORE IN GENOVA

RIVISTA DI FILOSOFIA

Organo della Società Filosofica Italiana

Abbonam. annuo L. 10 — Estero L. 12 — Un numero L. 2.50

Annate arretrate: 1909 L 9; 1910 L. 10; 1911 L. 10; 1909, 1910, 1911, L. 25

RIVISTA PEDAGOGICA

Pubblicazione mensile dell'Assoc. Naz. per gli Studi Pedagogici

Abb. annuo L. 10 — Estero L. 12.50 — Un numero L. 1.50

La completa raccolta Lire 45

PROFILI

UNA Lira al volume. - Abbonamento a 6 L. 5; a 12 L. 9.50; a 24 L. 18.

1.° J. B. Supino, *S. Botticelli* (3ª Ed.).
2.° A. Alberti, *Carlo Darwin* (3ª Ed.).
3.° L. di S. Giusto, *G. Stampa* (2ª Ed.).
4.° G. Setti, *Esiodo* (2ª Ed.).
5.° C. Pascal, *Federico Amiel.*
6.° A. Loria, *Malthus* (2 Ed.).
7.° A. d'Angeli, *G. Verdi* (2ª Ed.).
8.° B. Labanca, *Gesù di N.* (2ª Ed.).
9.° A. Momigliano, *Carlo Porta.*
10.° A. Favaro, *G. Galilei* (2ª Ed.).
11.° E. Troilo, *Bernardino Telesio.*
12.° A. Ribera, *Guido Cavalcanti.*
13.° A. Bonaventura, *N. Paganini.*
14.° F. Momigliano, *Leone Tolstoi*
15.° A. Albertazzi, *Torquato Tasso.*
16.° I. Pizzi, *Firdusi.*
17.° S. Spaventa F., *Carlo Dickens.*
18.° C. Barbagallo, *Giuliano l'Apostata.*

Novità:

W. Mackenzie, *Alle fonti della vita* (Prolegomeni di scienza e d'arte per una filosofia della natura) L. **10.**—

Alfredo Nota, *Sessant'anni di eloquenza parlamentare in Italia* (1848-1908). Grandiosa antologia, in due grossi voll. di oltre mille pagine. — Edizione popolare L. **14.**— Ediz. di lusso L. **25.**—

In preparazione:

Scritti Postumi di Carlo Michelstädter.
Fuori di chiave di Luigi Pirandello.
Il "Satyricon" di Petronio Arbitro, versione di Umberto Limentani.

Editori: ZANICHELLI di Bologna - ALCAN, di Parigi - ENGELMANN, di Lipsia WILLIAMS and NORGATE, di Londra.

" Scientia "

Organo internaz. di sintesi scientifica — Revue internat. de synthèse scientifique
Internat. Review of scientific Synthesis — Internat. Zeitschrift für wissenschaftliche Synthese

PUBBLICAZIONE BIMESTRALE
(6 FASCICOLI ALL'ANNO DI PAGINE 240-250 OGNUNO)

Direzione:
G. BRUNI - A. DIONISI - F. ENRIQUES - A. GIARDINA - E. RIGNANO

" ***Scientia*** " è stata fondata allo scopo di controbilanciare gli effetti di uno specialismo scientifico troppo ristretto. Essa pubblica articoli che trattano questioni generali relative alle varie scienze e ai loro rapporti, si occupa di astronomia, matematica, fisica, chimica, biologia, psicologia, sociologia, economia politica, senza trascurare i problemi pedagogici del tempo nostro.

" ***Scientia*** " che, col 1912, è nel suo sesto anno di vita, è una rivista che ha riscosso sin dall'inizio il plauso del mondo scientifico internazionale. Essa ha già pubblicato, oltre gli articoli dei proprî direttori, **Bruni, Enriques, Dionisi, Rignano,** lavori originali di **Mach, Poincaré, Picard, Tannery, Borel, Boutroux, Volterra, Levi-Civita, Zeuthen, Arrhenius, Georges Darwin, Schiaparelli, Celoria, Seeliger, Lowell, Maunder, Crommelin, Eddington, Fowler, Bohlin, Puiseux, Moreux, Herz, Suess, Chwolson, Lebedew, Righi, Bonasse, Brunhes, Ritz, Langevin, Fabry, Zeeman, G. H. Bryan, Soddy, Ostwald, Nernst, Wallerant, Lehmann, Sommerfeldt, Ciamician, Abegg, Bayliss, Höber, Bottazzi, Fredericq, Demoor, Boruttau, Foà, Galeotti, Ebstein, Asher, Raffaele, Delage, Caullery, Rabaud, Le Dantec, Semon, Driesch, Pearl, Hartog, Russell, Wiesner, Haberlandt, Costantin, Ziegler, Uexküll, Bethe, Sherrington, Bohn, Piéron, Claparède, Janet, Rey, Pikler, Hoernes, Sollas, Jespersen, Meillet, Simmel, Ziehen, Cunningham, Westermarck, Kidd, Landry, Edgeworth, Bonar, Pareto, Loria, Carver, Fisher, Sombart, Oppenheimer, Scialoja, Ph. Sagnac, Salomon Reinach, Guignebert, Loisy, ecc.**

" ***Scientia*** " contiene, oltre il testo principale con gli articoli riprodotti nella lingua originale dei rispettivi autori, un *supplemento con la traduzione francese di tutti gli articoli, italiani, inglesi e tedeschi.* La Rivista, che ha così assunto carattere anche formalmente internazionale, è pertanto accessibile a tutti i lettori.

Abbonamento annuo:

ITALIA L. **25** - UNIONE POSTALE Frs. **30** - Mk. **24** - Sh. **24**.

Uffici della Rivista: Via Aurelio Saffi, 11 - Milano.

CŒNOBIUM

RIVISTA INTERNAZIONALE DI LIBERI STUDI

1912 - VI Anno

Tout comprendre pour tout aimer.
GUYAU

La chiarezza adamantina e la definitiva precisione, in cui mostrava di sistemarsi la conoscenza umana, sono andate a poco a poco oscurandosi innanzi allo spirito contemporaneo. Problemi che parevano per sempre banditi tornano ad assillarlo, e rinascono ad agitarlo inquietudini che sembravano per sempre soffocate. Con ansia ognora crescente il nostro pensiero — dalla breve sfera su cui irraggia la luce della scienza — vibra le sue antenne verso ed oltre il margine oscuro, e si sforza di penetrare e di interpretare ciò che si asconde nella tenebra densa.

Così si ridestano in un più ardito, più consapevole, più risoluto sforzo verso il mistero le metafisiche. Così le religioni — accennando a spogliarsi delle configurazioni più grossolane e materiali — si purificano e si affinano, quasi per potere, in una suprema tensione di spiritualità, lanciare più alta la loro freccia nel cuore dell'invisibile. E, come a smentire una certezza diventata assiomatica, nuove religioni risorgono, se è nuova religione una nuova interpretazione (Tolstoi) o una nuova diffusione (Buddismo occidentale) d'una religione vecchia. E all'onda del misticismo corrono a dissetarsi anche i non credenti per i quali Dio s'identifica col Nirvana indiano o con la Natura spinoziana. E tutto questo empito di ricerche, di tensioni, di aspirazioni che partono da poli si opposti per fondersi largamente nelle sue diverse tonalità in una sola grande armonia, ricorda il periodo alessandrino, quando cristiani e pagani traevano le loro dottrine a significazioni sempre più profonde sotto le quali — pure nell'asprezza della lotta — si disegnavano sempre più intime convergenze.

Ma qualche millennio di svariate ipotesi metafisiche, e un secolo di educazione strettamente scientifica, hanno tolto al pensiero contemporaneo ogni rigidità dogmatica. Epperò la libertà di temi, di indagini, di constatazioni nell'ordine speculativo — come in quello dei fatti — è l'urgente esigenza spirituale di molti nobili cuori e intelletti assetati di vero, a cui il settarismo e il dogmatismo delle singole tendenze in conflitto è venuto in fastidio. Onde la libertà delle idee e delle manifestazioni, di cui è specchio la nostra Rivista, risponde al bisogno dell'ora presente, che è l'ora non delle soluzioni dogmaticamente definite, ma del fermento delle idee, dell'incrociarsi delle ipotesi, dell'inquietudine delle ricerche.

Di queste ricerche e dei dubbi, delle superbe affermazioni come delle angosciose trepidanze di quest'ora appassionante, vuol essere un sincero fattore di elaborazione il nostro CŒNOBIUM; e sentiamo di non spendere invano l'opera nostra, contribuendo a richiamar l'attenzione dalla romorosa e affannosa vita esteriore a quella più raccolta, più ricca, più affascinante dello spirito.

LA DIREZIONE.

Il " Cœnobium „ si pubblica ogni mese in fascicoli di circa 100 pagine in-8 grande

Tutti gli Abbon. hanno diritto di acquistare a prezzi ridotti le pubblic. della Casa edit. del Cœnobium

Prezzi d'Abbonamento:

ITALIA E SVIZZERA: — UNIONE POSTALE:

Un anno **Fr. 12** | *Un fascicolo* **Fr. 1.** — *Un anno* **Fr. 15** | *Un fascicolo* **Fr. 1.40**

Direzione ed Amministr.: LUGANO, *Canton Ticino, Villa Cœnobium* (Telefono N. 126).

LIBRAIRIE KÜNDIG, 11 Corraterie, GENÈVE

Archives de Psychologie

Publiées par **Th. Flournoy & Ed. Claparède**

Professeurs de Psychologie expérimentale à l'Université de Genève

Abonnement: 15 Fr. par volume

(4 fasc. forment un vol. d'au moins 400 pag.). Il paraît un vol. environ par an.

Chaque fascicule contient: des *Mémoires originaux*, un *Recueil de faits* (*documents et discussions*), des *Notices ou revues bibliographiques*, des *Notes diverses* (annonces de Congrès, etc.).

Collection des 11 volumes déjà parus brochés: **130 fr.** (frais de port compris)

Derniers articles parus: E. Yung, *La cécité de l'escargot.* - A. Descoudres, *Tests d'intelligence chez des enfants anormaux et arriérés.* - Ed. Claparède, *Alfred Binet* (avec portrait). - Radecki, *Recherches expérimentales sur les phénomènes psychoélectriques* (avec fig. et pl.). - Katzaroff, *Contr. à l'étude de la récognition.* - Cramaussel, *Le sommeil d'un petit enfant.* - Etc.

Pour paraître prochainement: Claparède, *Problèmes et méthodes de Psychologie individuelle* - Michotte, *Le tachistoscope à comparaison.* - Luquet, *Le premier âge du dessin enfantin.* - Decroly & Degand, *Evolution des notions de quantité chez l'enfant.* - Etc.

Rassegna di Studi Psichiatrici

DIRETTA DA **A. D'ORMEA**

Libero Docente nella R. Università – Direttore del Manicomio di Siena

Esce in fascicoli bimestrali di circa 100 pogine

Rubriche principali: *Parte I.* Note critiche, articoli originali, riviste sintetiche, appunti di legislazione, statistica, tecnica manicomiale e terapia, bibliografie, notizie scientifiche e di interessi professionali. – *Parte II.* Recensioni sistematiche di periodici esteri in lingua italiana e dei periodici italiani in lingua francese.

DIREZIONE - REDAZIONE - AMMINISTRAZIONE

presso il Manicomio di S. Niccolò in Siena (Italia)

Gli Autori avranno in dono 50 estratti dei loro lavori: per le copie in più dovranno accordarsi direttamente con la Tipografia editrice della Rassegna. — Gli articoli originali potranno essere scritti tanto in italiano che in lingua estera; in ogni caso però dovranno essere accompagnati da un breve riassunto del lavoro stesso in lingua italiana, che verrà pubblicato in due delle principali lingue non usate dall'Autore.

PREZZI

PER L'ITALIA: Per un anno L. **15.** – Un fascicolo L. **3.**
PER L'ESTERO: Per un anno L. **20.** – Un fascicolo L. **5.**

ANNO VI - 1912

L'INFANZIA ANORMALE

È l'unica rivista italiana che si occupi esclusivamente di quanto riguarda la patologia pedagogica, nei suoi diversi aspetti. Essa pubblica articoli e memorie originali, riassume dalle riviste italiane ed estere gli articoli più importanti della materia, recensisce le opere pubblicate e dà notizie del movimento scientifico, tecnico e legislativo intorno alle istituzioni italiane e straniere per la cura medico-pedagogica dei fanciulli anormali. — Si pubblica in fascicoli di 32 pagine, ogni bimestre.

Abbonamento annuo anticipato

Lire **5** *per l'Italia.* *Lire* **6** *per l'Estero.*

Un numero separato: Lire **1** per l'Italia e Lire **1.25** per l'Estero

Direzione: Prof. Giulio Ferreri – Via S. Vincenzo, N. 7.
Redazione e Amministrazione: Prof. Dott. F. Umberto Saffiotti – Corso Ticinese, 22. — MILANO.

Anno IV 1912

LA CULTURA CONTEMPORANEA

RIVISTA MENSILE DI FILOSOFIA, STORIA E SCIENZA DELLE RELIGIONI

Si pubblica ogni mese in fascicoli grandi in 8°

COLLABORATORI PRINCIPALI: G. Amendola — A. Bismarck Baldini — A. Bonucci — G. A. Borgese — E. Carfani — A. Crespi — G. Farina — A. Ghignoni — B. Labanca — M. Losacco — S. Minocchi — G. Papini — F. Perroni — I. Petrone — G. Rensi — L. Salvatorelli — B. Varisco — G. Vitali — GUGLIELMO QUADROTTA, *Segretario di Redazione.*

La *Cultura Contemporanea* risulta di due parti. La prima, riservata ai lavori originali, contiene studi di filosofia e di storia della filosofia, di storia e di scienza delle religioni, di storia del cristianesimo e della chiesa, e di tutti quei fatti e quelle istituzioni che siano con l'uno o con l'altra connesse. Vi trovano posto altresì la teoria delle scienze e la storia e la critica letteraria ed artistica, in quanto la prima ha rapporti con le diverse concezioni della vita e del mondo, e le seconde studiano nell'opera d'arte l'espressione di stati d'animo che quelle stesse concezioni interessano. La seconda parte ha carattere d'informazione critica, e cerca mediante bollettini, cronache e recensioni singole, di presentare un quadro ordinato e possibilmente completo degli studi filosofici e religiosi contemporanei.

Condizioni d'abbonamento:

ITALIA — ESTERO

Anno, L. 8 - Semestre, L. 4 - Un fasc. L. 0,80 | Anno, L. 10 - Semestre, L. 5,50 - Un fasc. L. 1.

Direzione e Amministrazione: *Libreria Editrice Romana* - ROMA.

RASSEGNA CONTEMPORANEA

Diretta da G. A. CESARÒ e VINCENZO PICARDI

PUBBLICAZIONE MENSILE DI POLITICA, LETTERE, SCIENZE E ARTI

Ogni Fascicolo, di più che 192 pagine, è riccamente illustrato e contiene, gli articoli originali, un esteso notiziario, e numerose cronache, affidate a speciali divulgatori, che tengano il lettore al corrente della vita e del pensiero moderno in tutte le nazioni.

La **Rassegna contemporanea**, pubblica scritti di letteratura, di arte, storia, politica e scienza degli uomini più eminenti del mondo intellettuale e politico italiano, si è assicurata la collaborazione di scrittori di primissimo ordine, e la pubblicazione di documenti inediti interessantissimi.

Il numero L. 2,50 (Estero L. 3) — Abbon. annuo L. 25 (Estero L. 35)

Italiani regnicoli o non, o residenti all'Estero L. 25

Direzione e Amministrazione: ROMA

LE SPECTATEUR

Revue mensuelle. — Psychologie appliquée de l'intelligence. — Logique sociale.

« Il n'est pas surprenant que l'on puisse trouver beaucoup à glaner pour l'analyse de la vie sociale dans *Le Spectateur*, puisqu'il est « consacré à l'étude expérimentale, abstraite et pratique de « l'intelligence dans la vie courante, le travail scientifique et l'activité sociale, » c'est-à-dire, comme « on l'écrivait dans le *Mercure de France*, que son programme consiste « à étudier le jeu des opérations « logiques de l'esprit sur le vif de leurs applications à la pratique quotidienne ».

(*Bulletin mensuel de l'Institut de Sociologie Solvay*, Bruxelles).

« L'impression générale qu'on reçoit des fascicules du *Spectateur* déjà parus est celle d'une éruption « de la pensée philosophique, hors des milieux clos des académies, des contours conventionnels de ques« tions déjà établies depuis des siècles ». (*La Voce*, Florence).

En plus d'études originales, - comme celles sur *les évaluations pratiques de l'incertain, la valeur pratique des idées intuitives dans les sciences appliquées, le recours à la compétence professionelle, l'appel aux faits dans les discussions sociales, la reconnaissance d'une qualité bonne chez l'auteur d'un acte mauvais, la psychologie des mentalités, un procès criminel, l'illusion de totalité, la notion de précision, le savoir conscient et le savoir inconscient* — « Le Spectateur » publie chaque mois de nombreuses notices extrayant des travaux contemporains les plus divers les idées intéressant l'objet propre de la revue.

ABONNEMENT ANNUEL: France 7 francs; Etranger 8 fr. 50

Numéros spècimens envoyés gratuitemet sur demande

Directeur: RENÉ MARTIN-GUELLIOT - 99, boulevard Raspail, PARIS (VI^e^)

LUCE E OMBRA

RIVISTA MENSILE ILLUSTRATA DI SCIENZE SPIRITUALISTE

Anno XI

ABBONAMENTI

PER L'ITALIA: Anno L. 5 ⁜ Semestre L. 2.50 ⁜ Numero separato Cent. 50
PER L'ESTERO: Anno L. 6 ⁜ Semestre L. 3.— ⁜ Numero separato Cent. 65

LUCE E OMBRA, non solo accompagna con amore il rinnovamento spiritualista che caratterizza il momento storico attuale ma, come organo della *Società di studi Psichici*, che procede coi severi criterî del metodo sperimentale, intende portare elementi nuovi di studio e stabilire su basi scientifiche la filosofia dello spirito.

LUCE E OMBRA, pure svolgendo un proprio programma, accetta quanto di meglio in ordine agli studi psichici e alla filosofia caratterizza le diverse scuole, e vuol essere campo aperto a tutte le più elevate manifestazioni della vita e del pensiero.

"ULTRA,,

RIVISTA TEOSOFICA DI ROMA

Fondata in Gennaio 1907

(Occultismo - Teosofia - Yoga - Psichismo - Medianità - Scienze affini)

Direttore: DECIO CALVARI

L'enorme risveglio spiritista internazionale verificatosi in questi ultimi anni sotto nomi e forme diverse, è ampiamente riflesso in questa Rivista oramai entrata nel suo VI anno di vita. La sua opera principalmente consiste nel porre in evidenza i dati, i metodi e le teorie dell'Occultismo teosofico nei loro rapporti col pensiero scientifico, filosofico, religioso contemporaneo e coi recenti progressi della psicologia supernormale. Riproduce anche in sunto i migliori articoli delle più importanti Riviste straniere dedicate alla Teosofia, allo Yoga, allo Psichismo, alla Metapsichica, ecc.

Abbonamento annuo L. 5 - Estero L. 6 - Un numero separato L. 1

Ogni fascicolo è di **oltre 100 pagine** grandi.
Si spedisce gratis Numero di saggio se richiesto con cartolina con risposta.

Direzione ed Amministrazione: ROMA, via Gregoriana, 5, p. terr. (Telef. 4190)

FILOSOFIA DELLA SCIENZA

RIVISTA MENSILE DI SCIENZE PSICOLOGICHE

Fondata nel 1909

Direttore-Proprietario: Dr. INNOCENZO CALDERONE

Entrata oramai rigogliosamento nel IV anno di vita, essa si occupa di psicologia, spiritismo e scienze occulte. È redatta e collaborata da eminenti psichisti italiani e stranieri tra i quali sono notissimi il Maxwell, il De Rochas, il Geley.

Si pubblica *improrogabilmente* il giorno 15 di ciascun mese in fascicoli in-4° di 16 pagine ciascuno di due colonne di caratteri nitidi corpo 8 e di corpo 7, oltre la copertina.

In ogni fascicolo oltre i numerosi articoli originali si contiene una accurata e larga rassegna di tutte le riviste congeneri italiane e straniere.

Abbonamento annuo L. 5 - Estero L. 6.50 - Un fascicolo Cent. 50

Direzione ed Amministr.: Palermo (Sicilia), via Bosco, N. 47

NUOVI DOVERI

PALERMO - Via Ucciardone, 5

ABBONAMENTO ANNUO LIRE 7.—

La rivista fu ideata nei primi mesi del 1907. Si sono fino ad oggi pubblicati 110 fascicoli senza interruzione, discutendosi tutti i più importanti problemi scolastici. — Nei fascicoli finora apparsi la rivista ha pubblicato scritti di: G. Alessio, D. Carazzi, V. Cian, L. Credaro, A. Crivellucci, O. M. Corbino, B. Croce, A. D'Ancona, P. Del Giudice, L. Einaudi, F. Eusebio, A. Faggi, N. Lcrnelli, G. Fraccaroli, G. Fubini, A. Galletti, G. Gentile, A. Graf, D. Jaja, E. E. Levi, Beppo Levi, J. Luchaire, G. Mazzoni, R. Marcolongo, R. Mondolfo, G. Mosca, C. Pascal, E. Pascal, F. Raffaele, R. Renier, G. Ricchieri, V. Rossi, G Salvemini, P Savi-Lopez, M. Siotto-Pintor, P. Toldo, V. Ussani, G. Vidari, G. Volpe, C. O. Zuretti, e un gruppo dei più valorosi degli insegnanti di scuole secondarie e di capi d'istituto. — Si può dire che nei *Nuovi Doveri* hanno scritto assiduamente, con calore di convincimento e coscienza dell'utilità della battaglia guidata dalla rivista, moltissimi fra i migliori educatori del nostro paese.

RUBRICHE PRINCIPAL DEI " NUOVI DOVERI „

1. *Note politiche.* — 2. *Questioni universitarie.* — 3. *Problemi della scuola media.* — 4. *Scuola popolare ed educazione popolare.* — 5. *Bilancio delle forze vive d'Italia.* — 6. *Scuola e cultura italiana all'estero.* — 7. *Vita e cultura femminile italiana.* — 8. *Questioni di classe.* — 9. *Inchiesta sulle scuole private.* — 10. *Propaganda per le biblioteche popolari.* — 11. *Varietà letterarie.* — 12. *Note polemiche.*

VITA NOVA

Organo dell' Unione giovanile fiorentina per la moralità

ESCE UNA VOLTA AL MESE - ABBONAMENTO ANNUO L. 1.—

Si propone di divulgare, specialmente fra i giovani, le più importanti questioni di moralità: *relazioni tra i sessi, educazione sessuale, pornografia, neo-malthusianismo, alcoolismo,* etc. — Ogni numero contiene articoli originali, pagine e pensieri scelti da scrittori, recensioni; registra tutto ciò che di più importante si fa in Italia a vantaggio della pubblica moralità.

Direzione e Amministrazione: **Via S. Spirito, 7 - FIRENZE**

Quaderni di Psichiatria

GIORNALE DI CULTURA E DI CLASSE

diretto dal Dr. M. U. Masini

GENOVA - Casella postale 1481 — Abbonamento annuo Lire 6

Ogni numero un articolo di A. VEDRANI

BIBLIOTECA DEI " QUADERNI „

È uscito:

Prof. Dr. Raecke: *Compendio di Diagnostica delle Malattie mentali.*
Per gli abbonati a *Psiche* L. 2.25.

In preparazione:

Dott. M. U. Masini e G. Vidoni: *Le ricette e l'assistenza degli alienati*

"Battaglie d'Oggi„

ORGANO DEL MOVIMENTO PER LA RIFORMA RELIGIOSA

Direttore: GENNARO AVOLIO

Tratta con larghezza di vedute i principali problemi della vita moderna. Mira alla riforma della Chiesa — nelle coscienze prima — e al ritorno di essa al diritto comune. Propugna l'abolizione del fondo del culto. Mira alla spiritualizzazione della religione, ora materializzata in un culto tutto esteriore, barocco, paganeggiante; ed al ritorno di questo alla primitiva semplicità e purezza e gusto estetico. Così propugna il ritorno del clero all'onesto lavoro, a somiglianza dei primi apostoli del Cristianesimo, e alla conquista, da parte di esso, di tutti i diritti civili, come all'adempimento di tutti i doveri (perciò, abolizione d'ogni privilegio della legge celibataria, dell'abito talare e d'ogni distintivo di casta). Mira, infine, all'affratellamento di tutti gli uomini sinceramente religiosi e democratici, al di fuori e al di sopra di ogni confessione, per un lavoro concorde di educazione popolare, affinchè, fondata in valori etici, diventi durevole ogni conquista della Democrazia.

Si pubblica nei mesi dispari in fascicoli in-8 grande.

Il prezzo d'abbonamento annuo è per l'Italia L. 6 (sostenitore L. 10), Estero L. 8

Amministrazione: **S. Antonio a Tarsia, 2 - NAPOLI.**

STABILIMENTO POLIGRAFICO EMILIANO — BOLOGNA

RIVISTA DI PSICOLOGIA

(già Rivista di Psicologia Applicata)

Anno VIII (1912)

DIRETTORE: **G. C. FERRARI** — IMOLA (Bologna)

Esce in fascicoli di 80-100 pagine ciascuno, illustrati, ogni due mesi. Contiene in ogni numero articoli originali, note e discussioni su argomenti di attualità, bibliografie e notizie.

Abbonamento annuo L. 10 per l'Italia, L. 14 per l'Estero

Sono disponibili alcune copie delle annate precedenti ai seguenti prezzi:

ANNO I: 1905 (esaurito), L. 20. - ANNO II: 1906, L. 8. - ANNO III: 1907, L. 10. - ANNO IV: 1908, L. 10. - ANNO V: 1909, L. 10. - ANNO VI: 1910, L. 10. - ANNO VII: 1911, L. 10.

Il pagamento, anticipato, dovrà farsi allo Stabilimento Poligrafico Emiliano - Bologna, Piazza Calderini, 6.

LA CULTURA FILOSOFICA

Diretta da F. DE SARLO

SI PUBBLICA OGNI DUE MESI IN FASCICOLI DI 100 PAGINE

Abbonamento annuo L. 8 (Estero L. 12)

Direzione e Amministrazione: **Piazza d'Azeglio, 15 - FIRENZE**

Biblioteca Filosofica

FIRENZE - 5, Piazza Donatello - Telefono 15-36 - FIRENZE

Questa istituzione, eretta ad Ente Morale fin dal 1908, si propone di concorrere al rinnovamento del pensiero italiano e di favorire in tutti i modi le iniziative e le ricerche d'ordine filosofico e religioso, onde affrettare la formazione di una nuova e più vasta coscienza umana.

I mezzi cui si serve la **Biblioteca Filosofica** sono, oltre alle conferenze e alle lezioni che hanno luogo nelle sue sale:

I. Il prestito di libri e riviste.

La **Biblioteca Filosofica** possiede oltre 6000 volumi e numerose riviste, che invia a prestito *in tutta Italia*, a condizioni *mitissime*.
Chiedere il regolamento (gratuito) e il catalogo (L. 1.00).

II. Il " Bollettino Filosofico „

Questo bollettino mensile contiene ampi riassunti di tutte le conferenze e lezioni che hanno luogo alla **Biblioteca Filosofica** ed accurate recensioni di tutte le pubblicazioni ricevute in dono.

Abbonamento annuo Lire QUATTRO

MATTEI, SPERONI & C. — Editori in Pavia.

BIBLIOTECA DI FILOSOFIA
E PEDAGOGIA

DIRETTA DAI PROFESSORI

GUIDO VILLA (DELLA R. UNIV. DI PAVIA) e GIOVANNI VIDARI (DELLA R. UNIV. DI TORINO)

1. **Kant E.**, *Fondazione della metafisica dei costumi* – Traduzione e prefazione del Prof. G. Vidari . . . . . L. 2.—
2. **Calò G.**, *Fatti e problemi del mondo educativo* . . . . . 3.—
3. **Lotze E.**, *Microcosmo.* Vol. I. – Traduzione, prefazione e appendici del Professore Francesco Bonatelli. . . . . 7.—
4. **Kant E.**, *La metafisica dei costumi.* – Parte II^a: *La dottrina della virtù.* – Traduzione e prefazione del Prof. Giovanni Vidari 2.50
5. **Deussen P.**, *Gli elememti della metafisica.* – Traduzione e prefazione del Prof. Luigi Suali . . . . . 6.—
6. **Claparéde E.**, *Psicologia del fanciullo e pedagogia sperimentale.* – Traduzione e prefazione del Dott. Teresio Bertolotti . . . . . 4.—

In preparazione:

Kant. E. *La metafisica dei costumi.* – Parte I^a: *La dottrina del diritto* . . . —.—
Külpe O., *Introduzione alla filosofia* – I^a traduz. italiana sulla V^a ediz. tedesca —.—
Lotze E., *Microcosmo.* – Vol. II e III. . . . . —.—